

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1870

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi. = Spiegazioni del deputato Casati sul verbale — Dichiarazioni del presidente, e osservazioni del deputato Rattazzi. = Convalidamento di un'elezione. = Seguito della discussione dello schema di legge per provvedimenti finanziari, e dell'allegato circa la tassa sulla ricchezza mobile — Aggiunta del deputato Valerio all'articolo 4, approvata con modificazione — Aggiunte dei deputati Bortolucci e Ferri al 9° — La seconda è respinta, dopo opposizioni del deputato Minghetti — Aggiunta del deputato Sineo — Opposizioni dei deputati Minervini e Rattazzi all'ultimo alinea, che è appoggiato dai deputati Chiaves, relatore, e Minghetti e approvato — Aggiunta del deputato Viacava, ritirata — Approvazione dell'ultimo alinea — Votazioni nominale e approvazione dell'intero articolo — Emendamento del deputato Puccioni all'articolo 10, relativi alla ritenuta sulle pensioni, combattuto dal relatore Chiaves e dal ministro — Repliche e modificazione — Emendamento del deputato Guerrieri — Sulle due proposte si passa all'ordine del giorno — Obbiezioni del deputato Ferracciù, e spiegazioni del ministro — Approvazione del primo alinea dell'articolo — emendamenti del deputato Romano, ritirato dopo dichiarazioni del deputato Maurogònato — Osservazioni dei deputati Torrigiani e Farini all'articolo 10 bis aggiunto e poi ritirato dalla Commissione, dopo spiegazioni del deputato Minghetti e del ministro — Istanze del deputato Bonfadini e risposte del ministro — Aggiunta del deputato Bandini — Opposizioni dei deputati Rattazzi e Mussi all'articolo 16 aggiunto dalla Commissione, per una maggiore spesa, e spiegazioni del relatore e del ministro — L'allegato è approvato. = Proposte d'ordine dei deputati Nicotera e Finzi.*

La seduta è aperta a mezzogiorno e 45 minuti.

LANCIA DI BROLO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

FOSSA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,288. La Camera di commercio ed arti di Genova fa istanza perchè l'esercizio della ferrovia delle riviere liguri e di quella dalla Spezia per Pisa e Pistoia a Firenze, venga concesso ad una società italiana.

13,289. L'associazione marittima di Genova domanda che l'esercizio della ferrovia che da Firenze per Pistoia, Lucca e Spezia arriva a Genova e continua fino ai confini francesi, sia tenuto direttamente dallo Stato, oppure concesso ad una società, esclusa però quella dell'Alta Italia.

13,290. I capitoli delle cattedrali di Parma, d'Imola e di Camerino ricorrono per ottenere che la tassa straordinaria del 30 per cento, proposta dal ministro delle finanze sulle loro prebende, non sia dalla Camera approvata.

13,291. La Giunta municipale di Pontremoli fa istanza perchè, alle condizioni apposte alla società della ferrovia dell'Alta Italia, sia addossato lo stesso obbligo già imposto alla società delle ferrovie romane per la costruzione della linea da Parma alla Spezia per Borgotaro e Pontremoli.

13,292. La Camera di commercio ed arti di Salern invoca la conservazione dei tribunali di commercio.

13,293. La Giunta municipale di Alghero domanda siano reiette le proposte dei provvedimenti finanziari che concernono i comuni, ed invoca una dilazione e pagamento delle imposte arretrate.

13,294. I deputati delle congregazioni di carità di Spoleto, di Modena e di Piacenza domandano che agli impiegati delle opere pie sia applicato lo stesso trattamento degli impiegati regi, provinciali e comunali per ciò che concerne la tassa sui redditi di ricchezza mobile.

13,295. De Sanctis Felice e altri alunni del ginnasio tecnico, Matteo Spinelli, di Giovinazzo, provincia di Bari, sollecitano la nomina di taluni professori, di quali si ha urgente bisogno a complemento dell' insegnamento prescritto in quell'istituto.

ATTI DIVERSI.

CASATI. Ieri, dopo che l'onorevole Macchi ebbe parlato sopra una petizione, io chiesi la parola e cominciai dal dire che mi opponeva all'urgenza. Appena pronunciata questa parola, l'onorevole presidente mi interruppe dicendomi che non poteva permettere di

si introducesse una discussione su questo argomento, e che d'altronde l'onorevole Macchi non aveva richiesta l'urgenza; e che non avesse richiesta l'urgenza lo disse anche interrompendomi l'onorevole Macchi.

Ora nel verbale è scritto: è dichiarata d'urgenza la petizione numero tale, dietro proposta dell'onorevole Macchi.

Essendo io stato interrotto, e non avendo potuto dire quattro parole di seguito, non potei esprimere liberamente il mio pensiero, ed è per questo motivo che fu detto e fu stampato che io avessi intendimenti diversi da quelli che in realtà erano i miei.

Fu detto che io aveva intaccata la petizione di incostituzionalità, perchè collettiva; io non lo dissi nè aveva intenzione di dirlo, tanto più che di petizioni collettive ne aveva già presentate io stesso. La sola mia intenzione era di far le mie riserve sopra le parole pronunciate dall'onorevole Macchi al termine del suo dire, e dalle quali traspariva l'intenzione che il Parlamento facesse indirettamente una pressione sulla Corona nel libero esercizio di un diritto che dallo Statuto le è esclusivamente riservato.

Questo era il mio intendimento, e null'altro.

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Casati, intorno al modo col quale ella abbia interpretate le parole dell'onorevole Macchi lascio a questi il rispondergli.

Per quanto poi ha tratto agli intendimenti suoi, io non dico punto che non fossero come li espresse; però io mi ricordo positivamente che ella tacciasse quella petizione di incostituzionalità, e fu allora che io la fermai, e mi credetti in dovere di farla avvertita che non si poteva punto entrare nel merito. Aggiunsi che le parole dell'onorevole Macchi erano dirette a rappresentarne l'urgenza, e che se aveva accompagnata la domanda con qualche raccomandazione e svolto l'oggetto della petizione, ciò era nelle abitudini della Camera; perciò non ho tenuto conto della taccia d'incostituzionalità, perchè non era il momento in cui si dovesse esaminare il merito della petizione, la quale d'altronde aveva tutte le forme estrinseche richieste dal regolamento.

Dichiarai infine che, se non vi erano opposizioni, io riteneva che quella petizione fosse decretata d'urgenza.

CASATI. Io mi appello al resoconto stenografico. La prima interruzione, anzi la prima proibizione di parlare si fu sulla parola *urgenza*, e venne dichiarato che l'onorevole Macchi non aveva richiesto l'urgenza.

In quanto alle parole *incostituzionalità della petizione*, io le ho pronunciate, ma siccome non mi si lasciò dire il perchè, così non mi si può attribuire intendimenti che io non aveva.

PRESIDENTE. Onorevole Casati, io le rinnovo la mia dichiarazione che ella ha parlato di incostituzionalità della petizione e che io allora immediatamente l'ho fermata, come era mio dovere.

Di questo posso assicurare l'onorevole Casati, ora che ho la memoria fresca del fatto, e la Presidenza attesta che sono pienamente nel vero.

RATTAZZI. Io non mi addentro a discutere quello che si è detto ieri all'aprirsi della tornata relativamente alla petizione raccomandata dall'onorevole Macchi; quello però che mi par certo, e che ammette anche oggidi l'onorevole Casati, si è che egli ha censurato di incostituzionalità quella petizione.

Infatti egli stesso ha testè dichiarato di voler protestare che sarebbe incostituzionale il pretendere di forzare quasi la mano, per mezzo di un voto del Parlamento, alla Corona nell'impartire o no la grazia a favore di chi abbia sofferta una condanna penale, quando questo diritto di grazia le è dallo Statuto riservato. Or bene, egli ha protestato in questo senso ed io protesto in senso opposto...

CASATI. Entra nel merito adesso.

PRESIDENTE. Onorevole Rattazzi, ella potrà fare queste considerazioni quando si riferirà sulla petizione.

RATTAZZI. Io affermo che bisogna distinguere la questione di costituzionalità da quella di opportunità e di convenienza. Il diritto di grazia, o signori, spetta ed è esclusivamente riservato alla Corona: su ciò non può moversi dubbio; ma non è men vero che anche questo è uno di quegli atti che la Corona esercita colla firma del Ministero responsabile, ed è per conseguenza un atto del potere esecutivo che cade...

CASATI. Domando la parola per un fatto personale.

RATTAZZI... sotto il sindacato della Camera. Nulla quindi, sotto l'aspetto costituzionale, nulla impedisce che anche il Parlamento, per effetto di quel diritto di controllo che ha sul potere esecutivo possa esprimere un voto, il cui effetto non può essere certamente quello di concedere, o negare la grazia, e così d'invadere il diritto della Corona, ma solo di far conoscere al Ministero risponsale le conseguenze che sopra di esso potrebbero ricadere, se quel voto non venisse accolto.

Del resto ciò non vuol dire, o signori, ed è bene che la cosa sia sotto questo aspetto specialmente avvertita, non vuol dire, ripeto, che vi siano bene spesso circostanze, le quali rendono meno opportuno e meno conveniente che il Parlamento esprima un voto a questo riguardo; non vuol dire che generalmente sia assai più conveniente che rimanga esso estraneo al modo col quale si esercita questo diritto e libero se ne lasci alla Corona l'esercizio. Ma questa è questione di opportunità e di convenienza, la quale potrà solo essere apprezzata dal Parlamento, quando si discuterà la petizione; ma non potrà mai dirsi che sia questa incostituzionale, e che si debba perciò senz'altro respingere. Questa è la differenza che passa tra l'opinione espressa dall'onorevole Casati e la mia; ed è perciò che ella sua oppongo la mia protesta affinchè non venga alcun diritto pregiudicato.

PRESIDENTE. La prego di non parlare oltre di questo argomento.

L'onorevole Casati ha la parola per un fatto personale.

CASATI. Il mio dire sul fatto personale sarà brevissimo. A me ieri non fu concesso di rispondere all'onorevole Macchi: oggi è permesso all'onorevole Rattazzi di rispondere a me. (Bravo! a destra)

PRESIDENTE. Questa è un'osservazione che lascio al suo giudizio l'apprezzare se calza. Ella ha fatto delle difficoltà, e queste sono state rilevate dall'onorevole Rattazzi. Ella ha avuto semplicemente la risposta che ha provocato.

MAROLDA-PETILLI. Prego la Camera di dichiarare di urgenza la petizione numero 13,272, e d'inviarla alla Commissione per provvedimenti finanziari.

Con speciali petizioni i capitoli delle cattedrali di Muro Lucano e di Montalcino fanno istanza per ottenere d'essere esonerati dal pagamento della tassa straordinaria del 30 per cento sui canonicati, il cui reddito netto non eccede le lire 1600, non compresa l'abitazione e le cappellanie corali, il cui assegno sia inferiore a lire 800.

(È dichiarata d'urgenza.)

DINA. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione n° 13,290, colla quale il capitolo cattedrale d'Imola chiede l'esenzione dalla tassa straordinaria del 30 per cento, e di inviarla alla Commissione per provvedimenti finanziari, alla quale ho l'onore di appartenere. Fo queste istanze perchè l'argomento interessa tanto la giustizia quanto l'umanità.

(La Camera acconsente.)

MARIOTTI. Il medesimo desiderio esprimo anche io. Il capitolo cattedrale di Camerino ha inviata al Parlamento una petizione, colla quale chiede di essere esentato dalla tassa del 30 per cento imposta dalla legge del 15 agosto 1867, e ne allega parecchie ragioni. Domando che questa petizione sia, non solo dichiarata d'urgenza, ma mandata alla Commissione per provvedimenti finanziari. La petizione è segnata col n° 13,290.

MASSARI STEFANO. La stessa domanda fo io per la petizione distinta col n° 13,290, presentata al Parlamento dai canonici della cattedrale di Parma. Essi lamentano la grave riduzione fatta alle loro rendite mediante la tassa del 30 per cento imposta a termini della legge 15 agosto 1867, e reclamano che, come vogliono umanità e giustizia, sia loro lasciato il mezzo onde provvedere alle necessità della vita.

Come la legge, dicono i petenti, non ha soppresso i capitoli delle chiese cattedrali, così non deve privar i canonici del necessario sostentamento; fo quindi istanza perchè, dichiarata d'urgenza questa petizione, sia inviata alla Commissione dei provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE. Queste petizioni, che sono tutte riunite

sotto il n° 13,290, saranno trasmesse alla Commissione dei provvedimenti finanziari.

MARTELLI-BOLOGNINI. Prego la Camera a dichiarare d'urgenza, ed inviare alla Commissione che si occuperà delle convenzioni ferroviarie, due petizioni annunziate quest'oggi alla Camera, e provenienti da Genova, colle quali si chiede che la ferrovia da Firenze a Pistoia, Lucca, Pisa e Spezia sia esercitata da una società italiana o dal Governo.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, le petizioni 13,288 e 13,289 saranno mandate alla Commissione incaricata dell'esame delle convenzioni ferroviarie.

FRISARI. La petizione n° 13,295 è di alcuni alunni di un ginnasio cui mancano parecchi professori. La Camera vede (senza che mi accinga a dimostrarlo) come ogni ulteriore indugio di provvedimento sarebbe di danno alla loro istruzione, e però sono certo che vorrà di buon grado dichiarare di urgenza siffatta petizione. (La Camera approva.)

DI SAMBUY. Per incarico avuto da un onorevole nostro collega, rappresentante della città di Torino, il quale ieri presentò alla Presidenza una petizione di quella Camera di commercio ed arti, ma che ora non può trovarsi all'aprirsi della seduta, io vengo a chiedere l'urgenza di quella petizione portante il numero 13,282.

In essa la Camera di commercio ed arti di Torino, la quale pur tante volte ha reclamato contro il servizio e contro le tariffe dell'amministrazione ferroviaria dell'Alta Italia, preoccupandosi ora di ben maggiori interessi, cioè del danno gravissimo che verrebbe al commercio italiano qualora non si desse all'Alta Italia la linea di Savona ed anche la linea litorale, viene ad interessare il Parlamento con questa sua petizione.

Ottenuta l'urgenza, domando che questa petizione sia inviata alla Commissione delle ferrovie presieduta dall'onorevole Bonghi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, questa petizione sarà inviata alla Commissione sulle convenzioni ferroviarie.

RICCI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza le due petizioni 13,288 e 13,289, colle quali, tanto la Camera di commercio ed arti di Genova, quanto l'associazione marittima, grandemente preoccupandosi dei danni che recherebbe all'Italia la concessione della ferrovia ligure alla compagnia dell'Alta Italia per la quale si concentrerebbero in mano di una società, composta specialmente di stranieri, tutti gli sbocchi del regno, fanno istanza affinchè questo esercizio non venga ad essa concesso.

Io prego la Camera, attesa l'importanza del soggetto, di compiacersi di ordinare che vengano subito trasmesse alla Commissione incaricata di riferire sui progetti ferroviari.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, anche queste

petizioni saranno trasmesse alla Commissione che deve riferire sulle convenzioni ferroviarie.

La Giunta delle elezioni ha trasmesso questo verbale alla Presidenza:

« Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa al presidente della Camera che la Giunta medesima, nella tornata pubblica del 1° luglio 1870, ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali della elezione del signor generale Giuseppe La Masa nel collegio di Termini Imerese, n° 302, e non ha riscontrato che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge. La deliberazione è stata accolta ad unanimità di voti. »

Perciò io proclamo il signor generale Giuseppe La Masa deputato del collegio di Termini Imerese.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge concernente i provvedimenti finanziari.

La Camera ricorda come ieri si sia approvato l'articolo 4 dell'allegato N, relativo alla tassa della ricchezza mobile, però colla riserva che la Commissione avesse porsì d'accordo coll'onorevole Valerio intorno d una sua aggiunta.

Prego la Commissione a dichiarare se accetta l'aggiunta che ora è proposta dall'onorevole Valerio, e che è del tenore seguente:

« Se la cessazione del cespite del reddito avvenga dopo l'anno successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, ma prima della scadenza dell'anno solare a cui si riferiscono i ruoli dell'imposta, il compenso avrà luogo nei ruoli dell'anno successivo. »

CHIAVES, relatore. Accettiamo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Accolla.

ACCOLLA. Ho letta l'aggiunta dell'onorevole Valerio la trovo fondata nell'equità e nella giustizia; però non so comprendere, e ne chiederei uno schiarimento l'onorevole ministro delle finanze, come si possa fare compenso nei ruoli dell'anno successivo.

Nei ruoli, o signori, non ci sono che le partite da rimbuotare; i compensi per quel che si è pagato e che non si doveva pagare, si estinguono coi mandati di rimborso. Io desidero, onde codesto voto dell'onorevole Valerio, che mi sembra giustissimo, abbia un efficace risultato, che la Commissione adoperi una locuzione che risponda più esattamente all'obbietto che si propone di conseguire il proponente.

SELLA, ministro per le finanze. Mi pare che il testo della opposizione dell'onorevole Valerio sia chiarissimo. Quando la cessazione del cespite del reddito avviene dopo l'anno successivo al giorno in cui deve essere

fatta la dichiarazione, ma prima della scadenza dell'anno a cui si riferiscono i ruoli dell'imposta, sono già avviati i lavori per i ruoli dell'anno successivo; per conseguenza l'agente delle tasse e le Commissioni si occupano dell'accertamento dei redditi che devono servire di base ai ruoli dell'anno successivo, e si occupano contemporaneamente della cessazione dei cespiti di reddito. Per conseguenza, mentre danno il loro giudizio sopra una cosa, deliberano anche sull'altra. Vi potranno essere due casi: continua il contribuente ad esserlo pure per l'imposta dell'anno successivo.

In quel caso il compenso si riduce puramente in una diminuzione d'imposta. Può però avvenire che il contribuente dell'anno precedente non sia più tale rispetto alla ricchezza mobile nell'anno successivo, ed in questo caso non c'è più luogo a diminuzione d'imposta, ma si fa luogo a rimborso; ed il fatto potrebbe anche avvenire quando l'imposta dell'anno successivo fosse minore della detrazione a cui ha diritto per l'anno precedente. Ciò è materia di regolamento, l'ordinare cioè che in codesti casi, anziché dare il compenso sotto forma di ruolo, si dia sotto forma di mandato di rimborso; ma è sempre materia di compenso.

A me pare che la dizione dell'onorevole Valerio sia chiarissima; ma se si vuole che sia dilucidata, si potrà fare nel regolamento.

ACCOLLA. Qui si parla del caso in cui vi sia cessazione di reddito; il che vuol dire che il nome del contribuente non più figura sui ruoli successivi.

In questo caso io comprendo il mandato di rimborso, ma non so intendere come il compenso possa avere luogo col mezzo di diminuzione d'imposta nell'anno successivo; non esistendo il reddito nè il nome del contribuente, i ruoli degli anni successivi non possono spiegare alcuna influenza in materia di compenso.

MINISTRO PER LE FINANZE. Allora, se l'onorevole Valerio crede, si potrebbe dire che il compenso avrà luogo, non nei ruoli, ma nell'anno successivo.

ACCOLLA. Benissimo.

VALERIO. Accetto volentieri.

PRESIDENTE. Allora si dirà: *il compenso avrà luogo nell'anno successivo.*

La proposta dell'onorevole Valerio, accettata dal Ministero e dalla Commissione, rimane così concepita:

« Se la cessazione del cespite del reddito avvenga dopo l'anno successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, ma prima della scadenza dell'anno solare a cui si riferiscono i ruoli dell'imposta, il compenso avrà luogo nell'anno successivo. »

Metto ai voti questa proposta.

(È approvata.)

La Camera ricorda come ieri la discussione sia rimasta sospesa al secondo alinea dell'articolo 9, il quale venne diviso in due parti che furono ambedue accolte. Per l'ultimo alinea approvato dalla Camera esistevano due proposte di aggiunta: Una dell'onorevole Borto-

lucci perchè, dopo le parole *la tassa sarà anticipata dal proprietario*, si dica *o dall'affittuario*.

Un'altra proposta, che avrebbe la stessa portata, sarebbe la seguente dell'onorevole Ferri:

« Quando il proprietario non percepisce direttamente la rendita del fondo, l'anticipazione della tassa si farà da chi percepisce la parte dominicale e padronale dal colono, contro il quale avrà il diritto di rivalsa. »

La comunico alla Commissione.

MINGHETTI. (*Della Commissione*) Bisogna che gli onorevoli Bortolucci e Ferri pongano mente che, quanto al concetto della prima parte, non è più possibile il mutarlo, nè sarebbe mutabile senza rovesciare tutta l'economia della legge.

La legge ha voluto una guarentigia sul fondo, ma che il proprietario abbia il diritto di rivalersi, non solo sopra il colono direttamente, ma per mezzo dell'affittuario, quando l'affittuario è in conto corrente col colono; questo la Commissione lo capisce e non ha difficoltà di accettarlo. Dunque non è già alle parole « anticipata dal proprietario o dall'affittuario » che si può mettere la sua aggiunta, ma è al fine, dove dice: « che avrà diritto di rivalsa sul colono, sia direttamente ossia per mezzo dell'affittuario, o per mezzo di chi ha diritto di percepire la parte dominicale. »

BORTOLUCCI. Io non ho nessuna difficoltà ad accettare la formola proposta dalla Commissione, giacchè la medesima pare che venga a risolvere il dubbio che era nato in me e nei colleghi che sottoscrissero la mia aggiunta. Del resto, se non tutto, si è ottenuto in gran parte lo scopo a cui si aspirava.

BERTEA. Io ho domandata la parola per una questione d'ordine, perchè vedo introdursi un sistema che credo pericolosissimo nelle votazioni, quello cioè d'introdurre delle così dette aggiunte, le quali non seguivano l'articolo già votato, in modo che il loro concetto sia staccato dall'articolo e possa essere votato separatamente, ma d'incastare nell'articolo già votato qualche frase la quale sarà talvolta più o meno insignificante, ma potrebbe pure scalzare il senso dell'articolo, aggravarlo o diminuirne la portata.

Io propongo che, se si vuol fare un'aggiunta (e questo non dico per escludere l'aggiunta or proposta, che potrebbe stare benissimo staccata), propongo, dico, che, se si vogliono fare delle aggiunte, queste non entrino mai nel testo della parte d'articolo già votata.

PRESIDENTE. Farò osservare all'onorevole Bertea che la proposta dell'onorevole Ferri è un'aggiunta staccata. Io aveva data lettura della proposta dell'onorevole Bortolucci, facendo però l'avvertenza che il senso di essa si confondeva con quella dell'onorevole Ferri, che era un'aggiunta separata.

CHIAVES. *relatore.* Dirò all'onorevole Bertea che anche l'aggiunta della Commissione, quantunque non si

riduca ad un'alinea distinto, pur tuttavia non è che un'aggiunta alle parole già state votate qui.

Dopo le parole « che avrà diritto di rivalersi sul colono, si soggiungerebbe: « sia direttamente, sia per mezzo dell'affittuario o per mezzo di chi ha diritto di percepire la parte dominicale. »

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, si accontenta di quest'aggiunta della Commissione?

FERRI. Non l'accetto.

MINGHETTI. La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Ferri, quindi torna a dire per la centesima volta che essa ha ridotto al minimo la tassa, ha tolto le vessazioni, ma ha voluto che il Governo abbia una garanzia.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferri propone quest'aggiunta:

« Quando il proprietario non percepisce direttamente la rendita del fondo, l'anticipazione della tassa si farà da chi percepisce la parte dominicale o padronale dal colono contro il quale avrà il diritto di rivalsa.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, l'onorevole Ferri ha facoltà di svolgere la sua aggiunta.

FERRI. A me spiace che la Commissione non abbia inteso o non abbia voluto intendere il concetto dal quale è partita la mia aggiunta.

Io aveva già parlato col relatore della Commissione ed egli aveva dichiarato che accettava la mia aggiunta, in quanto non era che una esplicazione maggiore dell'aggiunta fatta dalla Commissione, la quale ben conosceva che, quando aveva usato la parola *proprietario*, non aveva usato una parola giusta e precisa.

Qual è stato lo scopo della Commissione? È stato quello di assicurare all'erario la percezione della tassa, che deve pagare il colono.

Ora il colono deve pagare, e se non può, deve pagare con rivalsa colui che percepisce dal colono la parte dominicale, la parte padronale, non già il proprietario, perchè il proprietario può avere affittato, perchè non sempre il proprietario è quello che percepisce la rendita, ma può essere un usufruttuario, un affittuario, può essere un semplice beneficiario; ed ecco appunto che, per ampliare e per rendere più precisa la dizione della Commissione, io aveva fatto questa aggiunta. È vero che mi pare non si tenga molto alla precisione delle parole nella formazione delle leggi, ma credo che si debba ben mirare a ciò.

Ora dunque a me pare che sia molto più logico, che sia molto più giusto che colui che riceve la parte dominicale dal colono debba anticipare per lui la tassa per rivalersi, e non già il proprietario, perchè il proprietario non è sempre quello che percepisce la rendita o parte padronale, e perchè appunto chi ritrae questa parte ha il mezzo più facile e più certo di rivalsa col

colono tassato. Quindi mi fa meraviglia che la Commissione dichiarò ora di non accettare la mia aggiunta, nella quale io intendo di insistere, perchè parmi giusta, precisa, logica.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di dare il suo avviso.

CHIAVES, relatore. Io debbo sdebitarmi coll'onorevole Ferri di un appunto che egli mi fa, cioè di avergli dichiarato che la Commissione accettava la sua aggiunta. Egli si sovrerà che, quando mi comunicò la sua aggiunta, gli comunicai quella fatta dalla Commissione: se egli ne ha ponderato i termini, ha potuto scorgere quale differenza corra tra quelle due proposte.

La Commissione si prefisse due fini: innanzitutto volle dare allo Stato la guarentigia del proprietario; poi, per tranquillare quest'ultimo, gli ha lasciato non soltanto la facoltà di rivalersi sul colono, ma anche sull'affittuario e sopra altri che percepissero la parte dominicale.

Per tal guisa è provveduto all'uno ed all'altro interesse, e sono persuaso che l'onorevole Bertolucci, che fece anch'egli speciale proposta al riguardo, capirà immediatamente l'accettabilità di questa nostra aggiunta.

PRESIDENTE. La Commissione propone che al secondo alinea, dopo le parole « avrà diritto di rivalsa sul colono, » si aggiungano queste altre: « sia direttamente, sia per mezzo dell'affittuario o di chi ha diritto a percepire la parte dominicale. »

Non ostante quest'aggiunta, insiste l'onorevole Ferri nella sua proposta?

FERRI. Insisto.

PRESIDENTE. Chi approva questa proposta...

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non gliene posso dar facoltà. Ella ha solo diritto di chiedere che sia interrogata la Camera se vuole aprire una discussione in proposito.

MICHELINI. Preferisco la dizione della Commissione a quella dell'onorevole Ferri.

PRESIDENTE. Questo non impedisce...

MICHELINI. Mi pare aver diritto di dirlo.

PRESIDENTE. Non ha diritto di parlare. Chi approva la proposta dell'onorevole Ferri è pregato d'alzarsi.

(È respinta.)

Ora pongo ai voti la proposta della Commissione.

MICHELINI. Ora posso parlare?

PRESIDENTE. Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Ora rimane un'altra aggiunta allo stesso articolo dell'onorevole Viacava, ma ne daremo lettura in fine dell'articolo.

VIACAVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Verrebbe ora il terzo ed ultimo alinea dello stesso articolo 9:

« È abolita la separazione dei redditi ammessa dagli ultimi due capoversi dell'articolo 9 della legge 28

maggio 1867, numero 3719. Le colonie e le affittanze agrarie saranno sempre tassate come un solo ed unico ente. »

L'onorevole Sineo propone in surrogazione il seguente alinea:

« È mantenuta la separazione dei redditi ammessa dagli ultimi due capoversi dell'articolo 9 della legge 28 maggio 1867. »

Comunico questa proposta alla Commissione, affinché si compiaccia di esprimere il suo avviso.

CHIAVES, relatore. La Commissione non vede in ciò altro che la reiezione della proposta che essa fa.

Quindi è impossibile che essa la accetti.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Sineo è appoggiata.

(È appoggiata.)

MINERVINI. Chiedo di parlare per l'ordine della discussione.

Questa proposta è in antitesi perfetta colla proposta della Commissione, perchè la Commissione dice: « È abolita la separazione, » ecc., e questa dice che essa è mantenuta. Una legge quando non è abolita resta implicitamente ammessa. Con questa specie di proposta si darebbe alla legge un'esistenza per voto, mentre ha un'esistenza legale.

Io non credo che si possa abolire una legge fondamentale per incidente ed in un allegato di espedienti empirici di finanza ed empiricamente portati innanzi a noi.

MINGHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, non parli nel merito.

MINERVINI. Io quindi proporrei la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. La Camera avendo appoggiata la proposta dell'onorevole Sineo, io gli do la parola.

SINEO. Risponderò anche allo scrupolo dell'onorevole Minervini, ed egli vedrà che la formola che io ho posta innanzi non è inopportuna.

Dopo la votazione d'ieri potrebbe rimanervi qualche dubbio, il dubbio cioè se la Camera, colle precedenti disposizioni, abbia voluto abrogare l'articolo 9 della legge del 28 maggio 1867. La formola da me proposta rimuoverà questo dubbio.

Ma la questione di forma è poca cosa: si tratta della sostanza, si tratta di vedere se la Camera voglia o non voglia decisamente abrogare le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge del 1867.

Ora, o signori, piacciavi di ricordare che queste disposizioni erano considerate e furono votate dalla Camera come un atto di somma giustizia, di somma equità; si è voluto con esse fare ritorno a quel principio di equa distribuzione che deve reggere tutte le leggi d'imposte.

Si è considerato in quel tempo che la ricchezza non è ricchezza, salvo in quanto eccede lo stretto bisogno.

Che mi parlate di ricchezza quando ho appena di che sfamarmi? Certamente non è ricco quegli che non ha che lo stretto necessario per mantenersi. Non si può tassare la vita, l'aria che si respira, i movimenti dell'uomo. Si debbono tassare gli *averi*; non si deve tassare il lavoro, il bisogno. È un principio dettato dall'umanità e più specialmente (mi rincresce ritornare sopra una frase che spiace all'onorevole Sella) è imposto dallo Statuto.

Lo Statuto non permette che si imponga il lavoro, il bisogno. Avete un bel dire; starà sempre scritto nello Statuto il contrario di quanto in certe circostanze avete fatto in questa materia.

L'onorevole Sella si lagnava che io lo accusassi di violazione dello Statuto.

Dimostri l'onorevole Sella che sia da cancellarsi l'articolo 25 dello Statuto, che quell'articolo sia come quell'altro che consacra la coccarda azzurra. Vi sono certe disposizioni che possono variarsi col variare dei tempi perchè sono di pura forma e non sostanziali, ma l'articolo 25 è fondamentale. Al diritto che esso garantisce sicuramente il nostro popolo non rinuncerà volontariamente.

Io capisco benissimo che sopprimendo il giusto temperamento contenuto nell'articolo 9 della legge del 1867 voi aumenterete di qualche cosa l'entrata delle finanze. Verissimo questo, e prego l'onorevole ministro di persuadersi che reputo anch'io benemerito quel ministro il quale si occupa indefessamente di accrescere le entrate dell'erario nazionale; ma questo debbe farsi secondo la norma voluta dallo Statuto, precisamente secondo la giustizia e lo spirito di una equa ripartizione. Non dobbiamo accrescere le entrate della nazione a danno di chi non può pagare, a danno di coloro i quali non hanno che il necessario alla vita.

È evidente che una famiglia che si suddivide in vari rami, dove vari figli sono ammogliati, ha bisogni maggiori di quelli di una famiglia meno numerosa. La moglie ed i figli che vengono bisogna mantenerli. A questi bisogni aveva avuto riguardo il Parlamento, quando ammise la divisione divisata col detto articolo 9.

Voi ora volete cancellare questi riguardi, voi ora volete considerare la rendita del colono in astratto, ma le rendite del colono non sono che la mercede del suo lavoro. (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di far silenzio, altrimenti la stenografia non può raccogliere le parole dell'oratore.

SINEO. L'onorevole ministro delle finanze disse ieri che egli considerava come cosa di stretta giustizia di tassare indistintamente ogni reddito agrario, e lasciava veder chiaro il suo rincrescimento di non avere ancora potuto arrivare a colpire coll'imposta anche la rendita agraria del proprietario che coltiva egli stesso il suo fondo con le proprie mani. Egli dimentica che la ren-

dità agraria è tassata dal momento che è tassato il fondo.

Il fondo per se stesso non avrebbe nessun valore senza l'industria dell'uomo che lo fertilizza. Il tributo prediale è dovuto in ragione del fondo fertilizzato dalla mano dell'uomo. Vi sarebbe dunque una duplicazione se si tassasse l'industria agricola separatamente dal fondo. Tuttavia, per far fronte ai bisogni del paese, si è ammessa una eccezione; si è tassata separatamente l'industria dei fittaiuoli e dei coloni. Non si tratta adesso di abrogare quelle tasse eccezionali; solo vi domandiamo di lasciarle come sono, di non renderle più aspre.

Sono queste le considerazioni per le quali io credo che, invece di abrogare il detto articolo 9 della legge del 1867, debbasi anzi espressamente dichiarare che lo si mantiene.

MINGHETTI. Io non vorrei fare dispiacere all'onorevole Sineo, tanto più che ho moltissima stima per lui, ma mi permetta che io gli dica non esser'egli stato attento a questa discussione, perchè la sua proposta è in assoluta contraddizione con ciò che si è fatto. Finora la tassa era personale, si faceva per denunzie, e quindi la legge diceva: la famiglia si contemplerà in tale o tale altro modo; oggi invece la tassa ha acquistato una guarentigia reale, oggi riguarda solo il valore del fondo, ma è stata ridotta moltissimo.

Ora, come è possibile venire a riprodurre delle distinzioni personali? È questa una cosa che è assolutamente in contraddizione con quello che si è fatto.

SINEO. Domando la parola.

MINGHETTI. Dunque io prego l'onorevole Sineo a non insistere. Comprendo che si possa trovare cattiva la disposizione che si è votata; una volta che la tassa piglia il carattere di tassa reale, il volere introdurre delle distinzioni personali non mi pare che possa reggere assolutamente al lume della critica.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Io voglio solamente purgarmi dall'accusa che mi fa l'onorevole Minghetti, che io non sia stato attento a ciò che si è fatto. È bensì l'onorevole Minghetti che dà al fatto un'interpretazione erronea ed esagerata.

Egli esagera evidentemente le conseguenze di ciò che si è votato ieri; egli vuole che si sia fatta un'imposta reale d'un'imposta personale. Ma se egli avesse detto questo da principio, la proposta della Commissione sarebbe stata accolta ancora più male di quello che fu: io credo che quei quindici voti, che diedero la maggioranza alla proposta della Commissione, avrebbero votato in senso contrario quando avessero saputo che si trattava di cambiare l'imposta, che da personale la si voleva rendere reale.

Come mai, signori, rendere reale un'imposta sul fondo altrui? Ma è cosa che non si può neanche concepire; voi volete tassare Tizio e far pagare Caio. Con

grande stato avete ottenuto dalla metà della Camera che il proprietario dovesse anticipare l'imposta; ma voi adesso non volete più che sia un'anticipazione, volete che sia un'imposta sul fondo. Ma, per carità, non andate avanti così, e non screditate voi stessi ciò che avete votato. Io ritengo le disposizioni votate come sono, e credo che sia giusto, ragionevole e consentaneo soprattutto ai principii costituzionali che noi non rendiamo questa legge più aspra di quel che è, e che lasciamo che i contribuenti godano del beneficio che è loro assicurato dall'articolo 9 della legge del 1867.

PRESIDENTE. L'onorevole Rattazzi ha la parola sull'ultimo alinea dell'articolo 9.

RATTAZZI. Io sono d'avviso che realmente abbia ragione la Commissione nell'affermare che la parte dell'articolo su cui ora discutiamo, sia la conseguenza necessaria della votazione data ieri; anzi a me sembra questa conseguenza talmente necessaria che, a mio giudizio, si presenta inutile la disposizione colla quale si vorrebbe esprimere, poichè non vedo a qual pro si debba espressamente dichiarare abrogato un articolo di legge, quando quest'abrogazione discende inevitabilmente e manifestamente da una deliberazione precedentemente approvata.

Di più c'è la disposizione generale proposta nell'articolo 13, ove si sanziona che sono mantenute in vigore tutte le disposizioni fin qui vigenti in materia di imposta sui redditi di ricchezza mobile, in quanto non siano contrarie alla presente. Se dunque, per effetto della votazione fatta ieri, si sono abrogate (ed è evidente che si abrogarono le disposizioni dei due capoversi dell'articolo 9 della legge del maggio 1867), io non veggo come sia ancora necessaria una disposizione speciale per questa abolizione. Non solo non veggo che sia necessaria, ma mi pare che sarebbe pericolosa, poichè, se in ogni parte in cui si fa una deroga alle precedenti disposizioni si deve ancora dichiarare espressamente che quella disposizione s'intende abrogata e che non abbia da valere la deroga generale, io credo che nell'applicazione di questa legge forse potranno sorgere inconvenienti che è meglio evitare.

Essendo dunque io pure d'avviso che questi due capoversi siansi abrogati colla votazione di ieri, e che realmente con questa votazione si mutò il carattere di un'imposta che era personale in un'imposta reale (considerazione questa che fra le molte altre mi indusse a votare contro questa proposta, e che mi indurrà del pari a respingere l'intero articolo, quando verrà in votazione complessivamente), essendo, dico, di questo parere, sembra a me che, riguardo alla parte dell'articolo intorno al quale si discute, sarebbe il caso di ammettere la questione pregiudiziale, ossia di non approvare la proposta aggiunta come inutile.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Io non posso accostarmi alle cose che ha esposte l'onorevole Rattazzi; dichiaro innanzitutto che, come ho votato contro ieri, voterò contro oggi, e voterò sempre contro a leggi di simil natura che alterano l'elemento del diritto, il senso comune, e la coscienza dell'umanità.

Pur tuttavolta non è vero che si sia trasformata la tassa da personale in prediale. Come è intitolata questa legge? Provvedimenti sulla ricchezza mobile. Ora io domando: un'imposta sulla ricchezza mobile può essere trasformata in imposta sulla ricchezza stabile? Davvero, onorevole Minghetti, non facciamo questi giuochetti di parole. Voi avete esagerata una tassa, ma della *ricchezza mobile*, e sta bene, a voi la responsabilità, ma non potete cambiare il titolo alla legge. Ora vorreste cambiare l'imposta mobile in immobile, per far passare una disposizione ingiustissima. Ciò, ve lo dico apertamente, è qualche cosa che basta enunciarla, perchè se ne faccia ragione e giustizia da tutti!

Per me adunque non sta che sia mutata la natura dell'imposta: esagerandola, si aggrava ma non si muta. Infatti voi avete voluto tassare l'opera dell'uomo unita al capitale; ora questa è precisamente un'imposta mobile, non un'imposta stabile.

L'onorevole Minghetti, che mi dispiace non sia presente, dopo aver gettato, come si suol dire, il nero della sepia, si eclissò; ma io ritengo le sue parole, e riterrò per lui presente la Commissione e l'onorevole ministro delle finanze.

Dunque non si è tramutata l'imposta, nè si poteva tramutare, perchè urterebbe contro il senso comune. Ma sapete che cosa vi si propone, onorevoli colleghi, dico a voi che votaste quest'articolo? La responsabilità a chi tocca. Ma sappiate che vorrebbero indurvi a far votare! Vedete, nel 1867 ci fu la terza edizione con cui torturaste il popolo con tassa di *ricchezza mobile*, quasi ad irrisione della *miseria* in che lo riduceste e volete ridurlo.

Si vorrebbe fare da quella legge sopprimere le disposizioni votate in pieno Parlamento e che rendevano meno gravosa quella legge alle famiglie dei poveri coloni cui non doveva punto arrivare.

Allora si disse che bisognava aggravare perchè si era al *fallimento*, alla *bancarotta*; ora, quasi mistificando, ci si dice che così debba farsi per andare al *pareggio*!

Signori, voi non pareggerete nulla, il pareggio sta nella vostra fantasia, ma la scienza vi si ribella e la politica vi condanna! (Bene! Bravo! a sinistra)

Colla legge del 1867 la gran maggioranza del Parlamento escluse prima di tutto l'imposta sulla industria agraria, che l'onorevole Sella ha cercato mettere di straforo e che quando la Commissione ha avuto ri-

pugnanza di consentirgli, hanno di accordo cercato di tormentare e sconvolgere tutto e tutti, ossia ministro e Commissione discordi nelle questioni principali, vennero a concordarsi appunto in quelle cose che ripugnano maggiormente e che fanno levare grida di dolore da parte del povero e di ogni genere e condizione di cittadini.

L'onorevole Minghetti vi diceva: siete voi che volete far gravi le condizioni del colono, ma ad uomini seri un ribobolo di questo genere, è ben lungi dal persuadere e non può lusingarsene l'onorevole Minghetti.

Ma quando siete voi stessi, onorevole Minghetti e onorevole ministro, che dite di aggravare il popolo per avere 40 milioni oltre quello che pigliate per ricchezza mobile al presente!

La verità innanzi tutto: se volete 40 milioni, voi non li volete che rincarando; dunque tutta la vostra tenerezza di ieri per i coloni è una mistificazione: ed oggi venite dicendoci che volete fare invece il bene dei proprietari! Dite che voi volete strappare un voto, e logicamente non potendolo ottenere, cercate conestarlo.

Ma noi vi diciamo: Se volete tutto rincarare per spremere milioni a via di torture anche nelle parole, siate almeno chiari, abbiate il coraggio del vostro operato. È tassa stabile questa, o tassa mobile? Ma se è tassa sulla ricchezza mobile, e perchè volete voi tramutarla in tassa stabile; e se è una tassa stabile come imporla sul colono, sull'opera dell'uomo, e perchè chiamarla della *ricchezza mobile*?

Ora volete sopprimere, rincarando, le disposizioni della legge di ricchezza mobile del 1867, dicendo averla tramutata voi in legge d'imposta stabile.

Quella legge diceva, o signori, uditelo:

« Quando nella stessa colonia agraria si trovano associate due o più famiglie, dovrà essere separatamente dichiarato, e accertato, e imposto il reddito di ciascuna famiglia.

« Questa disposizione verrà applicata anche all'associazione di due o più famiglie di fittaiuoli che coltivano colle proprie braccia i terreni affittati. »

Perchè togliere codeste meno funeste disposizioni? Volete in questa enorme legge di tassa, che dite di *ricchezza mobile*, sopprimere quello che fu votato dal Parlamento nel 1867 a favore dei coloni, e poi dite, come dicevate ieri, che siete teneri dei coloni?

Se vi venisse proposto di portare soccorso all'agricoltura, che trovasi per ogni verso in pessime condizioni, dovrete pur farlo, o signori.

L'industria agraria è quella che ha maggior bisogno d'incoraggiamento fra noi. Ma se non vi chiediamo questo, vi pare logico aggravarla, torturarla, perseguitarla, ripercuotendola per tutti i versi, sulla terra, sull'opera, sul capitale, sul prodotto?

Ma non vi accorgete che scalzate le basi fonamen-

tali della produzione e del benessere? E se non sviluppate, potete giustamente tassare?

E non vedete voi che avete resa la emigrazione dei nostri coloni una dolorosa necessità, e non è codesto estremo che fa vergogna a coloro che vi ridussero e vi spingono sempre più le popolazioni che lavorano? La statistica della emigrazione è la vostra condanna!

Che cosa vi pare, o signori, dovranno dire le nazioni civili vedendo che ogni giorno dall'Italia si va fuori, si va nell'America, nell'Egitto incontro alla peste ed ai danni, e perchè?

Perchè avete reso noiosa, impossibile la vita a coloro che lavorano, e ciò per pagare le piante improduttive le quali poco si curano delle ime classi, non avendo essi la coscienza del sudato lavoro, ma la sazietà dell'altrui, che senza lavoro assorbono, barattano!

Ora, quando due famiglie si sono associate alla stessa coltura di un campicello; due fratelli, due amici i quali hanno due famiglie; ebbene, ciascuno pagherà o sarà esente in proporzione del singolo rapporto. Voi volendo eludere la esenzione delle lire 400, che non ardite toccare, volete distruggere per indiretto la esenzione della quota minima; val quanto dire voi attentate alla vita di queste famiglie agricole.

Voi riunite le famiglie per colpirle, mentre la legge le francherebbe. E non temete di attaccare la vita, il necessario a chi lavora? Con 400 lire non si vive 365 giorni dell'anno, o signori.

Voi non fate altro che sommare per moltiplicare, e poi mi dite che volete il bene del colono?

Le tasse vogliono esser bene distribuite; uopo è che si dica anzitutto la verità. Dite: voglio esigere 40 milioni di più dalla tassa di ricchezza mobile; ma non si dica *ieri*, che lo si faccia per alleviare i coloni; *oggi* per favorire i proprietari, come udiste dai banchi della Commissione.

Ditelo: volete anche togliere ai coloni il mezzo di campare la vita?

Ma sapete voi, signori, che significa obbligare il proprietario a pagare la tassa pel colono?

La sovversione del principio del Codice e de' precipui tipi della giustizia. (*Movimenti d'impazienza a destra*)

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, veniamo alla conclusione.

MINERVINI. Ci sono. Io dico che il padrone non può pagare per il colono; nessuno può essere obbligato al fatto di un terzo; ma il padrone che mai sarebbe? Sarebbe un fideiussore, e quindi come privarlo della discussione e non agire contro il debitore della tassa?

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, la prego di venire alla conclusione.

MINERVINI. Dunque, avendo detto queste ragioni, io credo che gli stessi colleghi che ieri con una maggioranza di 18 voti seguirono il Ministero, dovrebbero

seguirmi. Quella maggioranza di 18 voti in altri paesi avrebbe deciso la crisi dell'amministrazione perchè con 18 voti non si governa.

PRESIDENTE. Ma veniamo alla questione.

MINERVINI. Dunque io riassumendomi dirò, e francamente, a tutti, che coll'abrogazione dei due provvedimenti della legge del 1867 si manteneva al colono qualche speranza di poter vivere, di esentarsi da una tassa di ridevole ricchezza, mentre non possiede altro che la miseria. Quindi per me voterò anche contro questa aggiunta e prego gli onorevoli colleghi, dei banchi opposti, a fare lo stesso.

Se io ho preso la parola credano che sento anch'io quello che l'onorevole Salaris dice (e che nelle nostre condizioni sentireste anche voi); ma io porto avviso che il deputato non debba lasciare la breccia. Anche quando io sentissi diversamente da voi, finchè posso con voi discutere, debbo fare il mio dovere. (*Rumori*) Queste sono le ragioni per le quali io sono disceso a prepararvi che facciate meno male, se non siete a tempo a riparare ad un male già fatto, ma che potete tutti impedire, respingendo la proposta ministeriale e della Commissione.

CHIAVES, relatore. Potrei rispondere all'onorevole Rattazzi che, quando egli ha detto che veniva da sè quest'ultimo paragrafo dell'articolo 9 e lo riconosceva ragionevole, talmente ragionevole che non voleva neppure che lo si proponesse, sarebbe poco male il lasciarlo, dappoichè non è, come egli stesso lo riconosce, che la conseguenza della premessa; però mi faccio carico di dire alla Camera due motivi che hanno indotto la Commissione a lasciare quest'alinea.

Noi siamo dinanzi ad una legge, quella del maggio 1868, la quale vuole che se in una colonia agraria si trovano associate due o più famiglie, debba essere separatamente dichiarato, accertato ed imposto il reddito di ciascuna famiglia. Ora, se in questo nuovo articolo stabilite che sarà valutata la tassa a carico del colono quando il fondo da lui coltivato abbia un'imposta governativa che superi le lire 50, poichè se non giunge a questo limite, s'intende inferiore al limite minimo, non potresti imporre. Quando dinanzi ad un magistrato venissero questi due articoli, non potrebbe il magistrato fare questo ragionamento: non essendo derogato all'articolo 9, e dovendo applicarlo, se trovo modo di applicarlo, lo applico. Ora dunque, questo fondo che è coltivato da un colono, ed al quale lavorano più famiglie, se fosse distribuito per ciascuna di esse, ciascun pezzo di questo fondo sarebbe esente dall'imposta governativa di lire 50, contemplata dall'articolo stesso, benchè in complesso la superi.

Quindi, per andar contro a simile questione, si è voluto espressamente dire che era abolita la separazione contemplata all'articolo 9. Vi era poi un'altra ragione. Siccome il proprietario ha diritto di rivalsa verso il

colono, si vuole impedire che il colono invochi contro il proprietario la separazione sancita dall'articolo 9, ciò che egli potrebbe fare quando questa disposizione non fosse abrogata espressamente. Per tal modo la condizione del proprietario verrebbe ad essere sempre peggiore, mentre egli risponderrebbe pur sempre della tassa in cospetto dello Stato. Questi dubbi sono stati quelli che hanno consigliato la Commissione a proporre, ed ora la consigliano a mantenere quest'alinea, che speriamo la Camera vorrà approvare senz'altro.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Sineo equivale alla reiezione dell'ultimo alinea. Quindi coloro che opinano, come l'onorevole Sineo, voteranno contro quest'alinea, mentre voteranno in favore quelli che opinano diversamente.

SINEO. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'ultimo alinea dell'articolo 9: « È abolita la separazione dei redditi ammessa dagli ultimi due capoversi dell'articolo 9 della legge 28 maggio 1867, n° 3719. Le colonie e le affittanze agrarie saranno sempre tassate come un solo ed unico ente. »

Chi approva quest'ultimo alinea dell'articolo 9 voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

Ora verrebbe finalmente l'ultima aggiunta proposta dall'onorevole Viacava.

VIACAVA. Domando la parola per una dichiarazione.

Davanti ai forti e ad una lega politico-finanziaria, come è quella fra il ministro delle finanze e la Commissione, io mi arresto, e ritiro la mia aggiunta all'articolo 9.

PRESIDENTE. Ora rileggo l'articolo 9.

LA PORTA. Domando di parlare.

CHIAVES, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa?

LA PORTA. Sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Permettano prima che la dia all'onorevole relatore.

CHIAVES, relatore. Vorrei dire soltanto all'onorevole Viacava che la lega tra il ministro e la Commissione non è di quelle in cui si approvano le cose senza ragionarle e ponderarle.

VIACAVA. Domando la parola per un fatto personale.

CHIAVES, relatore. Le stesse differenze che si notano tra il progetto della Commissione e quello del Ministero dovrebbero persuadere l'onorevole Viacava che codesta lega non è per altro se non per fare il meglio possibile.

VIACAVA. Le mie parole debbono suonare come sono state dette. Io non devo e non intendo di dare maggiori spiegazioni. Del resto questo è un mio apprezzamento. È l'opinione mia e quella delle popolazioni della mia provincia, dove vi è lavoro e moralità, e dove

si approva chi respinge il sistema dei due pesi e delle due misure. Finalmente, delle mie opinioni e del mio voto io rendo conto soltanto a' miei elettori.

PRESIDENTE. Onorevole Viacava, ognuno qui agisce secondo i sentimenti della propria coscienza, e su questo non c'è dubbio; ma certamente non potrei tollerare degli apprezzamenti che fossero ingiuriosi per qualunque parte della Camera o per qualunque dei nostri colleghi.

VIACAVA. Io non ho ingiuriato nessuno, e le mie parole scritte nel rendiconto ufficiale potranno essere conosciute da tutti.

PRESIDENTE. Ma le interpretazioni debbono essere fatte in modo che sia conveniente alla Camera ed ai colleghi.

VIACAVA. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Porta.

LA PORTA. Io voleva rammentare al signor presidente che quest'articolo doveva mettersi in votazione per divisione.

PRESIDENTE. Ed io stava appunto per rileggerlo prima di ciò fare.

Rileggo l'articolo 9 sì e come resta redatto, per metterlo ai voti:

« Art. 9. I redditi che non dipendano da condominio o dominio diretto, benchè percepiti sui frutti e commisurati in una ragione qualunque al prodotto del fondo, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile. Anche i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, saranno soggetti alla tassa di ricchezza mobile, se non risulti che dal possessore di essi redditi o dal possessore del fondo dal quale provengono già si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei redditi stessi.

« La tassa di ricchezza mobile, dovuta dal colono che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti, è valutata senza detrazione alcuna al 5 per cento della imposta prediale governativa principale che colpisce il fondo, quando questa imposta sorpassa le lire 50 annue. Ove l'imposta principale non giunga a questo limite, il reddito di ricchezza mobile del colono si considera come inferiore al limite minimo.

« La tassa sarà anticipata dal proprietario che avrà diritto di rivalersi sul colono, sia direttamente, sia per mezzo dell'affittuario, o da chi ha diritto a percepire la parte dominicale.

« È abolita la separazione dei redditi, ammessa dagli ultimi due capoversi dell'articolo 9 della legge 28 maggio 1867, n° 3719. Le colonie e le affittanze agrarie saranno sempre tassate come un solo ed unico ente. »

Gli onorevoli Minervini, Campisi, Bove, Polsinelli, Morelli Salvatore, Mannetti, Avitabile, Fanelli Romano, Damiani, La Porta, Mussi, Marolda-Petilli, Carbonelli e Ripandelli chiedono la votazione nominale su questo articolo 9.

Coloro che intendono di approvarlo risponderanno sù, quelli che intendono di respingerlo, risponderanno no.

Prego i deputati di non fare conversazioni.

(Si procederà all'appello nominale.)

Votarono in favore:

Acton — Alfieri — Andreucci — Araldi — Arrigossi — Arrivabene — Atenolfi — Bandini — Barazuoli — Bargoni — Bassi — Bellelli — Bembo — Berti Domenico — Berti Lodovico — Bertolè Viale — Biancheri avvocato — Biancheri ingegnere — Boncompagni — Bonfadini — Bonghi — Borgatti — Borromeo — Bortolucci — Breda — Brenna — Briganti-Bellini — Cadolini — Cagnola Carlo — Camuzzoni — Cantoni — Capone — Carini — Casati — Castellani-Fantoni — Cavalletto — Cavallini — Checchetelli — Chiaves — Concini — Conti — Correnti — Corsini — D'Amico — Damis — D'Ancona — Danzetta — D'Aste — De Blasiis — De-Filippo — Del Re — De Luca Giuseppe — De Martino — Dina — Di Sambuy — Fabris — Fabrizi Giovanni — Fambri — Fano — Fenzi — Ferri — Fiastrì — Finocchi — Finzi — Fossombroni — Frascara — Galeotti — Gerra — Giacomelli — Gigliucci — Giorgini Carlo — Goretti — Govone — Grossi — Guerrieri-Gonzaga — Guiccioli — Guttierrez — Lancia di Brolo — Lanza — Maggi — Meldini — Malenchini — Manni — Mantegazza — Marazio — Mari — Mariotti — Martelli-Bolognini — Martinati — Martinelli — Massa — Massari Giuseppe — Massari Stefano — Mattei — Maurogò nato — Mazzagalli — Minghetti — Monti Coriolano — Mordini — Morelli Carlo — Morelli Donato — Morelli Giovanni — Morosoli — Morpurgo — Murgia — Napoli — Negrotto — Nisco — Nobili — Omar — Pandola — Paulucci — Papafava — Pasetti — Pasini — Pecile — Pellatis — Pera — Perazzi — Peruzzi — Piccoli — Piroli — Pisanelli — Plutino Antonino — Possenti — Puccioni — Quattrini — Raeli — Rasponi — Riboty — Ricasoli Bettino — Ricasoli Vincenzo — Righi — Robecchi — Rudini — Salvagnoli — San Martino — Sella — Serafini — Serristori — Serpi — Sgariglia — Silvani — Spaventa Silvio — Spini — Tenani — Tenca — Testa — Tornielli — Torre — Torrigiani — Toscanelli — Valussi — Valvasori — Verga — Villa Pernice — Villa Vittorio — Visconti-Venosta — Zanardelli.

Votarono contro:

Accolla — Aliprandi — Asproni — Avitabile — Bairo — Bertani — Bertea — Billia — Bove — Brunetti — Busi — Calvino — Calvo — Campisi — Cancellieri — Cannella — Carbonelli — Carcani — Carbonico — Carleschi — Castiglia — Cattani-Cavalcanti — Catucci — Cavriani — Cicarelli — Comi — Consiglio — Cosentini — Cucchi — Cumbo-Borgis

— Curzio — Damiani — D'Ayala — Delitala — Del Zio — De Ruggero — De Sanctis — Di Blasio — Di San Donato — D'Ondes-Reggio Vito — Fabrizi Nicolò — Fanelli — Farina — Farini — Ferracciù — Ferrara — Fornaciari — Fossa — Frisari — Ghinosi — Grassi — Greco Antonio — Greco Luigi — Griffini Luigi — Lacava — La Porta — Lazzaro — Leguazzi — Lobbia — Lovito — Macchi — Maiorana Calatabiano — Mannetti — Marolda-Petilli — Marsico — Martire — Masci — Mazzarella — Mazzucchi — Melchiorre — Mellana — Merialdi — Merizzi — Mezzanotte — Miceli — Michelini — Minervini — Molfino — Molinari — Monzani — Morelli Salvatore — Musolino — Mussi — Nicotera — Oliva — Olivieri — Parisi — Pelagalli — Pepe — Pescatore — Pianciani — Plutino Agostino — Polsinelli — Rannali — Ranieri — Rattazzi — Rega — Ricci — Ripandelli — Ripari — Rizzari — Rogadeo — Romano — Rossi — Salaris — Sansoni — Sebastiani — Seismit-Doda — Servadio — Sineo — Sipio — Sole — Solidati — Sormani-Moretti — Tamaio — Ugo — Valeric — Zarone.

Si astennerò:

Alippi — Deodato — De Sterlich — Giusino — Panattoni — Pisacane — Stocco — Zauli.

Assenti:

Abignente — Acquaviva — Adami — Alvisi — Amabile — Amaduri — Amore — Andreotti — Angeloni — Annoni — Antona-Traversi — Assanti Pepe — Assanti Damiano — Barone — Barracco (in congedo) — Bartolucci-Godolini (in congedo) — Bernardi — Bersezio — Bertini — Bertolami (in congedo) — Bianchi (in congedo) — Bosi (in congedo) — Botta — Bottari — Bottero — Botticelli — Bracci — Briguone (in congedo) — Broglio — Bruno — Bullo — Buratti — Cadorna — Cafisi (in congedo) — Cagnola Giovanni Battista — Cairoli — Calandra (in congedo) — Camerata-Scovazzo — Capozzi — Carazzolo (in congedo) — Carcassi — Carrara — Casaretto — Casarini — Castagnola — Castellani Giovanni Battista — Castelli — Chidichimo — Ciliberti — Cimino — Civinini (in congedo) — Colesanti — Collotta — Como — Corapi — Corrado — Corsi — Corte — Cortese — Cosenz — Costa Antonio — Costa Luigi — Costamezzana — Crispi — Crotti — Cugia — Curti — De Boni — De Capitani (in congedo) — De Cardenas — Del Giudice — De Luca Francesco — De Pasquali — Depretis — Di Monale (in congedo) — Di Revel — Di San Tommaso — Donati — D'Ondes-Reggio Giovanni — Emiliani Giudici (in congedo) — Facchi — Faro — Ferrari — Ferraris — Fogazzaro — Fonseca — Frapolli — Friscia — Gabelli — Galati (in congedo) — Galletti (in congedo) — Gaola-Antinori — Garau — Garzoni — Gigante — Giorgini G. B. — Giunti —

Golia — Grattoni — Gravina — Grella — Griffini Paolo — Guerrazzi — Gueizoni (in congedo) — La Marmora — Leardi — Leonii — Lo Monaco — Lorenzoni — Loro — Lualdi — Maiorana Cucuzzella — Maiorana Benedetto — Mancini Girolamo — Mancini Stanislao — Marcello — Marchetti — Marincola — Marzi — Massarucci — Matina — Mauro — Mazziotti — Melissari — Merzario — Messedaglia (in congedo) — Mongenet — Mongini — Monti Francesco (in congedo) — Moretti — Morini (in congedo) — Mosti — Muti (in congedo) — Nervo — Nicolai — Nori — Nunzianta — Origlia — Padovani (in congedo) — Pains — Palasciano — Paris — Pasqualigo — Pellegrini — Pescetto — Pessina — Petrone (in congedo) — Pianell — Pieri — Piolti de' Bianchi — Pissavini — Podestà — Praus — Ranco — Regnoli — Restelli — Riberi — Ronchetti — Rorà — Ruggero Francesco — Salomone — Salvago — Salvoni — Sandonnini — Sandri — Sangiorgi — Sanguinetti — Sanminiastelli — Sartoretti — Schinina — Semenza — Serra-Cassano — Siccardi — Sirtori — Sonzognò — Spantigati — Spaventa Bertrando — Speciale — Speroni — Sprovieri — Strada — Tofano (in congedo) — Tommasini (in congedo) — Toscano — Tozzoli (in congedo) — Trevisani — Trigona Domenico — Trigona Vincenzo — Ungaro — Valitutti — Viacava — Vicini — Vigo-Fuccio — Villano — Villa Tommaso — Vinci — Visone — Vollarò — Zaccagnino — Zizzi — Zuradelli — Zuzzi.

Risultamento della votazione:

Presenti	285
Votanti	277
Risposero sì	157
Risposero no	118
Si astennerò	8

(La Camera approva.)

Ora si procederà alla discussione degli altri articoli.

« Art. 10. La ritenuta a titolo d'imposta sulla ricchezza mobile, a termini degli articoli 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023, e 3 della legge 26 luglio 1868, n° 4513, sarà fatta senza alcuna detrazione, qualunque sia l'ammontare del reddito, salvo il disposto dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864 e dell'ultimo paragrafo dell'articolo 8 della presente.

« Sono abolite tutte le esenzioni dalla tassa sui redditi di ricchezza mobile derivanti da titoli, sia nominativi che al portatore, sui quali la tassa si esige per ritenuta. »

A quest'articolo sono fatte due proposte di emendamenti.

La prima è sottoscritta dagli onorevoli Puccioni, Nobili, Villa-Pernice, Salvagnoli, Bracci, Toscanelli, Carini, Concini, Sansoni, Arrigossi, Bargoni, De Pa-

squali, Mordini, Barazzuoli, Viacava, Fiastrì, ed è del tenore seguente:

« La ritenuta a titolo d'imposta sulla ricchezza mobile, a' termini dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1868, n° 4513, sarà fatta senza alcuna detrazione, qualunque sia l'ammontare del reddito.

« Sono abolite, ecc. »

Poi vi è un'altra proposta degli onorevoli Romano, Bove, Catucci, Sineo, Asproni, Damiani e Curzio.

Essa è così concepita:

« Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli abbuonamenti stabiliti cogli istituti del credito fondiario. »

Trasmetto questa proposta alla Giunta affinché si compiaccia di dire il suo avviso sulla medesima.

MAUROGONATO. (*Della Commissione*) Prego la Presidenza di prendere nota che corse un errore di stampa alla fine del primo inciso di quest'articolo: invece di dire « dell'ultimo paragrafo dell'articolo 8 della presente » bisogna dire, « dell'articolo 7. »

PRESIDENTE. Ora prego la Commissione di dare il suo avviso sull'emendamento degli onorevoli Puccioni e Nobili, e sulla proposta dell'onorevole Romano che ho testè letti.

CHIAVES, relatore. Quanto alla proposta degli onorevoli Puccioni e Nobili, la Commissione non potrebbe accettarla.

In questa proposta sono tolte le parole: « a' termini degli articoli 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, » per cui si vorrebbe che non fossero soggetti a ritenuta quegli stipendi e quelle pensioni le quali non arrivassero a quella somma che si deve raggiungere per essere imponibili.

È una questione codesta che veramente fu agitata, e vi fu qualche tribunale il quale decise in senso favorevole per coloro i quali reclamavano l'esenzione. Però la Commissione ritenne che, quando si tratta di una tassa che considera come sua base le condizioni della ricchezza in cui si trova il contribuente, volere soltanto esentare dalla tassa stessa, per difetto di somma, un elemento il quale concorre a formare questa ricchezza, che vuole imposta, è cosa poco logica, è cosa irrazionale. Quando si tratta di ritenuta sopra stipendi, sopra assegnamenti, sopra pensioni e simili, non può, chi è incaricato di far la ritenuta, conoscere le condizioni dell'individuo a cui la ritenuta è fatta, e che può essere, per molti altri elementi di ricchezza, persona doviziosa e che non può godere di un beneficio che dalla legge non è accordato se non a colui il quale nel complesso della sua ricchezza mobile non giunga a quel tal limite a cui dalla legge si accenna.

E questo sarebbe tanto più inammissibile quando noi veniamo con questa legge ad aggiungere ancora alla legge precedente questo concetto, che per accertare lo stato di ricchezza imponibile non bisogna solo guardare alla ricchezza mobile, ma eziandio a quei

redditi di ricchezza fondiaria di cui gode il contribuente, i quali vogliono quindi essere messi a calcolo insieme ai redditi di ricchezza mobile per vedere se possa o non possa il contribuente godere della esenzione dell'imposta.

Ora, venire a stabilire questa ritenuta, contemplando singolarmente un reddito, il quale può essere aggiunto ad altri elementi di ricchezza, è cosa che la Commissione deve tanto più respingere, poichè, come diceva da principio, ognuno ritiene che l'emendamento Puccioni e Nobili riguarda soltanto l'esenzione a favore degli stipendi, pensioni, assegnamenti e simili, mantenendo ferma la ritenuta sui titoli di rendita pubblica, i quali poi, se andassimo a rigore di giustizia, per la stessa ragione e nelle stesse circostanze, non dovrebbero essere soggetti a ritenuta, se vogliamo limitarci a guardare un titolo solo, il quale concorra a costituire la ricchezza, e non guardare in complesso la ricchezza del contribuente.

Questa è la ragione per cui la Commissione non accetta questa proposta.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Puccioni sulla sua proposta?

PUCCIONI. Insisto, e domando di svolgerla.

PRESIDENTE. Prima debbo domandare se è appoggiata.

PUCCIONI. È firmata da sedici deputati.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di svolgerla.

PUCCIONI. A me non ha fatto meraviglia che l'onorevole Commissione abbia respinto l'emendamento che ho presentato in unione a vari miei colleghi. Non mi ha fatto meraviglia, perchè ho veduto nella relazione della Commissione accennate le ragioni sulle quali essa si appoggia per proporre l'articolo in esame.

Ma se la Commissione non gli ha fatto buon viso, io mi rivolgo alla Camera e glielo raccomando caldamente. Mi rivolgo anche all'onorevole ministro delle finanze, al quale rammento la calorosa esortazione che egli nella tornata di mercoledì ci dirigeva, pregando la Camera di non voler introdurre nella votazione di quest'allegato se non quei soli cambiamenti alla legge organica sulla ricchezza mobile, che fossero strettamente necessari. Io gli rammento ora questa sua esortazione, ed a mia volta gli volgo la preghiera di non insistere sopra una modificazione alla legge attuale, che è sostanziale, che, a mio avviso, è dannosa, e, quel che è più, ingiusta.

Vediamo, signori, quali sono le condizioni di diritto in cui ci troviamo attualmente.

La legge del 14 luglio 1864, che è la legge organica sulla ricchezza mobile, all'articolo 24 distinse i redditi di ricchezza mobile in tre categorie: per quelli che provenivano dal capitale (categoria A), stabili che sarebbero stati valutati e censiti per il loro ammontare per quelli che provenivano dal capitale, dall'industria e dal lavoro (categoria B), dichiarò che si sarebbero

alutati e censiti per sei ottavi del loro ammontare; e infine per gli altri che provenivano dal lavoro soltanto, da professioni liberali, da pensioni, da assegnamenti vitalizi (categoria C), stabili che il censimento e la valutazione si facesse sopra i 5/8 dell'ammontare totale del reddito.

La legge stessa determinò, all'articolo 28, che coloro quali avevano un reddito imponibile di categoria B e C, non superiore alle lire 250, avrebbero pagato una tassa fissa di lire due.

Venne dopo questa legge il decreto legislativo del 28 giugno 1866, il quale alla legge organica introdusse alcune modificazioni. Stabili il sistema dell'aliquota, abbandonando quello del contingente; determinò che l'aliquota fosse fissata all'8 per cento; dichiarò che coloro i quali godevano di un reddito B e C in ordine all'articolo 24 della legge organica non superiore alle lire 250 imponibili, sarebbero rimasti esenti da qualsiasi tassa; per coloro poi i quali godevano di un reddito superiore alle 250 lire, ma non superiore alle 350, volle che pagassero l'imposta alla ragione del 4 per cento.

All'articolo 5 di questa legge fu stabilito che per tutti gli stipendi, assegnamenti e pensioni che si pagano dall'erario dello Stato non si sarebbe proceduto all'accertamento del reddito imponibile, ma l'imposta si sarebbe pagata mediante ritenuta all'atto del pagamento.

Venne poi la legge del 28 maggio 1867, la quale al decreto legislativo del 1866 indusse altre modificazioni: portò il *minimum* imponibile, al disotto del quale dichiarò l'esenzione dalla tassa, a lire 400; stabilì che coloro i quali avessero un reddito maggiore di 400 lire imponibili, ma minore di lire 500, godessero di un'esenzione per 100 lire imponibili, e che per il resto fossero tassati secondo l'aliquota normale.

Finalmente, per compiere l'analisi delle leggi che hanno tratto a questa materia, rammenterò come la legge del 1868, che regolò le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge sul macinato, ed ordinò che le cedole dei titoli di rendita del debito pubblico dello Stato sarebbero sottoposte a ritenuta. Cotesta legge non disse, e non poteva dirlo, che questi redditi sarebbero tassati per intero; imperocchè le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del 1866 e dell'articolo 9 della legge del 1867 stabilivano che, per i redditi della categoria A, non si ammettevano alcune esenzioni, e che l'imposta doveva essere pagata senza veruna detrazione.

Ora, quale è la portata dell'emendamento che noi abbiamo presentato?

La Commissione ci dice: noi vogliamo che siano sottoposti al pagamento dell'imposta, qualunque sia il loro ammontare, qualunque sia la cifra che rappresentano, tutti i redditi che nascono da titoli del debito pubblico, e su questo io ed i firmatari dell'emenda-

damento non abbiamo opposizione da fare. Troviamo soltanto che la disposizione è superflua, perchè essa non fa che ripetere ciò che è scritto nella legge precedente. Nondimeno, se la Commissione desidera rinnovare siffatte dichiarazioni, non saremo noi certo che ci opporremo.

Ma la Commissione si spinge più oltre; essa stabilisce che per gli individui i quali, a titolo di stipendio, di pensione o di assegnamento, percepiscono dallo Stato una qualsiasi somma, cessi quel beneficio di esenzione che la legge del 1866 aveva stabilito in lire 250, e quella del 1867 elevò poi a lire 400 imponibili.

A questa proposta noi abbiamo fatto opposizione, perchè ci sembra che essa stabilisca un'evidente ingiustizia e che leda direttamente il principio di eguaglianza. Stabilisce un'evidente ingiustizia, perchè a nessuno di noi entra in mente come lo Stato abbia a procedere con diverso peso e con diversa misura di fronte a contribuenti che hanno redditi della stessa natura.

Come? Colui che esercita una professione liberale, e trae da questa un reddito; colui che, per i servizi già prestati a qualche ente morale, gode una pensione, otterrà l'esenzione, se il reddito che ha non oltrepassa le quattrocento lire; egli sarà sicuro di non essere obbligato a pagare l'imposta della ricchezza mobile quando, oltre quelli che ho accennati, non abbia altri redditi. All'incontro, allorchè si tratta di un disgraziato il quale ha la gran ventura di servire o di avere servito il regno d'Italia, e gode quindi di uno stipendio o di una pensione che non oltrepassano le lire 400, vorrete negare il beneficio dell'esenzione e vorrete imporgli di pagare l'imposta, qualunque sia l'ammontare dello stipendio o dell'assegnamento o della pensione che trae dallo Stato, senza detrazione alcuna?

Io domando, o signori: è egli conforme alle massime di equità che si applichi, di fronte agli stessi redditi, una misura così diversa?

Dissi poi che, oltre al principio di giustizia, qui si lede il principio di uguaglianza; e la Commissione con tutti i suoi studi non si è accorta che essa è caduta, di fronte agli individui per i quali la tassa si esige per mezzo di ritenuta, in una disuguaglianza manifesta.

È forse solo per gli impiegati dello Stato che la tassa si esige per mezzo di ritenuta? No, signori; vi sono tutti gli impiegati delle provincie e dei comuni, vi sono tutti gli impiegati delle società e degli stabilimenti, per i quali la tassa si esige con codesto modo speciale, e per i quali di codesta tassa sono responsabili verso lo Stato i corpi morali a cui quegli impiegati o pensionati appartengono. Or bene, io domando alla Commissione, la quale ha stabilito che la tassa che si esige per mezzo di ritenuta debbasi pagare qualunque sia l'ammontare del reddito, come mai non ha esteso

questo principio agli impiegati delle provincie e dei comuni, delle società e degli istituti di credito? Io non so davvero comprenderlo. E che la Commissione non l'abbia esteso è evidente, poichè essa ha limitato le disposizioni contenute in questo articolo a coloro che sono contemplati dall'articolo 5 della legge del 1866. Ora, per tutti gli altri impiegati i quali sono pure sottoposti a ritenuta vigono le disposizioni, non dell'articolo 5, ma dell'articolo 6. Dunque l'eccezione che si vuole introdurre è una eccezione limitata soltanto agli impiegati o pensionati dello Stato, e non si estende ad altri. E questo, o signori, basta a senso mio per mostrare l'immensa ingiustizia della proposta della Commissione.

E poi, questo principio dell'esenzione, contro il quale oggi sorge la Commissione, è egli un principio che sia sorto a capriccio in seno al Parlamento, o non è piuttosto un principio il quale ha un fondamento legittimo in una teoria di giustizia e di moralità pubblica?

Non voglio qui dilungarmi in molte osservazioni, non voglio abbandonarmi a disquisizioni teoretiche; ma la Camera mi permetterà che questa ragione, per la quale l'esenzione dall'imposta dei redditi inferiori alle 250 lire fu stabilita, io la trovi nelle parole che in questo stesso recinto profferiva un uomo, a cui tutti abbiamo riverenza.

Alludo a ciò che disse in quest'Aula l'onorevole senatore Scialoja, quando reggeva il Ministero delle finanze. Udite, signori, ciò che egli diceva: (*Movimento d'attenzione*)

« L'esenzione si fonda sopra una considerazione sociale. Questa considerazione si è che colui il quale ha soltanto un reddito di lire 250, deve impiegarlo per intero nella consumazione personale, di guisa che col l'imposta voi gli sottraete una parte d'entrata, e costui avrà bisogno della carità cittadina per vivere, cioè per sostituire sotto altra forma a suo beneficio quello che l'erario verrebbe a togliergli. »

Ora, se il principio dell'esenzione è fondato sopra una considerazione sociale, domando alla vostra giustizia, domando alla vostra equità: perchè questa considerazione sociale non volete che valga di fronte agli impiegati dello Stato, a quegli'impiegati ai quali voi stessi siete obbligati a dichiarare che siete impotenti per le condizioni dell'erario, ad accrescere, come pure meriterebbero, i meschini loro stipendi? Perchè questa considerazione sociale dev'essere un motivo pel quale ad alcuni si accorda un'esenzione e ad altri si nega? No, o signori, io non veggo ancora valide ragioni per le quali quest'esenzione possa in questo caso negarsi.

Codeste ragioni ho cercato nella relazione dell'onorevole ministro per le finanze e nella relazione della Commissione; ne ho udite accennare alcune verbalmente dall'onorevole Chiaves in questa stessa tornata;

ma, lo confesso, nè quelle adottate dal ministro nè quelle aggiunte dall'onorevole Chiaves valsero a rimuovermi dal mio concetto.

Vediamo che cosa dice il signor ministro.

Il signor ministro, nella relazione che precede l'allegato sulla ricchezza mobile, spiega in questo modo la sua proposta:

« L'imposta di ricchezza mobile, percepita per ritenuta assume senza alcun dubbio il carattere di reale, che colpisce il reddito dove e come esiste, indipendentemente da considerazioni personali di qualsiasi natura. Queste considerazioni giustificano abbastanza le proposte formulate nella prima parte dell'articolo 11 come valgono a spiegare le disposizioni del primo capoverso, per cui si viene a togliere le esenzioni che ancora si avevano a riguardo dei redditi colpiti per via di ritenuta. »

Dunque una delle ragioni per le quali si vorrebbe negare la esenzione del minimo agli impiegati e stipendiati dello Stato sta in questo: nel carattere reale che assume di fronte ad essi la imposta.

Ora, signori, o io m'inganno grandemente, ovvero la teoria dell'onorevole Sella (voglia perdonarmi egli la mia franchezza) sovverte il principio fondamentale dell'imposta, e contraddice a tutte le dichiarazioni che si fecero in questo ed in altro recinto intorno a carattere della ritenuta.

Dico che sovverte il principio fondamentale dell'imposta, imperocchè si è sempre detto che l'imposta di ricchezza mobile (e basta a quest'effetto esaminare le discussioni che ebbero luogo in Parlamento nel 1864) aveva un carattere personale e non reale. Se poi all'onorevole ministro piace farle cambiare carattere, e a lui sembra opportuno, in vista del modo di esazione che la tassa acquisti carattere di realtà, allora io gli risponderò che con ciò contraddice a tutte le dichiarazioni che si sono fatte in Parlamento sulla ritenuta.

Ricordatevi, signori, che il Parlamento intanto si è lasciato indurre ad ammettere questo sistema di esazione, in quanto è stato solennemente dichiarato a più riprese che con esso non si alterava il sistema della tassa, la quale rimaneva come era stabilita nella legge del 1864. Si disse allora, e si ripeté a sazietà, che la ritenuta null'altro costituiva che una forma speciale di esazione. E si disse bene; e fu in ossequio a questa verità che voi poteste, senza mancare alla fede data senza violare le disposizioni contenute nella legge costitutiva del debito pubblico, ordinare la esazione della ricchezza mobile anco sui titoli del debito pubblico. Ma quando voi venite a dirci che la ritenuta assume un carattere reale, voi contraddite apertamente a queste dichiarazioni che costituiscono un precedente che tutti ci lega. E voi fate sì che l'imposta, esatta per mezzo di ritenuta, acquista un carattere tutto suo tutto particolare; è una tassa speciale, non è più l'imposta generale sui redditi della ricchezza mobile.

Ma se non mi persuadono, e non mi possono persuadere, le considerazioni messe innanzi dall'onorevole Sella intorno al carattere della realtà della tassa, mi potrà persuadere l'altro argomento da lui addotto? Egli dice che l'imposta esatta con questa forma colpisce il reddito dov'è e come si trova, indipendentemente da considerazioni personali. Ammetto che colpisca il reddito dov'è e come si trova, ma non posso ammettere che lo colpisca indipendentemente da considerazioni personali, perchè queste considerazioni sono una delle basi fondamentali della vostra legge, perchè appunto in vista di queste considerazioni voi avete voluto che tutti i redditi, i quali non dipendevano esclusivamente da capitali, non fossero sottoposti alla tassa quando erano inferiori alle lire 400.

Ora, io dico, se le considerazioni personali sono vellevoli per tutti gli altri redditi di questa natura, hanno da cessare di esserlo solo di fronte agli impiegati o pensionati dello Stato?

La Commissione che cosa ci ha detto? Ci ha detto nella sua relazione che essa non era stata insensibile alle gravi obiezioni che si adducevano contro cotesta disposizione; ma la sensibilità della Commissione si è arrestata lì, e non l'ha condotta a fare un passo innanzi. (*Si ride*)

Ora mi sia permesso di dire che la ragione che la Commissione ha dato per spiegarci, come abbia potuto far violenza alla sua sensibilità, per provar troppo nulla prova, e quindi non può essere dalla Camera accolta.

Che cosa ci dice infatti la Giunta nella relazione? Riconosce che gravi sono le obiezioni che si possono muovere contro la sua proposta, ma che esse debbono cadere di fronte alle condizioni angustiose delle finanze dello Stato.

Signori, se le condizioni delle finanze dello Stato sono angustiose (e su questo nessuno può muovere dubbio), è ella questa una buona ragione per commettere un'ingiustizia? E una buona ragione, nell'applicare un'imposta, di adoperare un doppio peso ed una doppia misura? Ed applicarla in modo che riesca ineguale pei contribuenti?

Rammentatevi, o signori, e qui faccio appello alle dichiarazioni fatte dall'onorevole senatore Scialoja, non in questo ma nell'altro recinto, rammentatevi che, quando si trattò di stabilire l'imposta per mezzo di ritenuta di fronte agli impiegati, quell'egregio uomo di Stato ebbe a dichiarare che con ciò si arrecava un beneficio agli impiegati. E da un certo punto di vista l'onorevole Scialoja aveva ragione, perchè gli impiegati pagano più facilmente l'imposta, mentre lo Stato si assicura della sua esazione. Ma a che si ridurrà, domando io, codesto vantaggio, se dal modo del pagamento della tassa togliete una ragione per negar a questa classe di contribuenti ciò che alle altre classi si accorda? Tutti lo comprendono facilmente.

Vengo ora a dire due parole sugli inconvenienti che l'onorevole Chiaves ha accennati e che, a dir vero, non mi hanno punto spaventato, e quindi hanno lasciata inalterata la mia convinzione.

Badate, dice l'onorevole relatore, se voi ammettete il concetto dell'emendamento voi aprite l'adito ad una quantità d'inconvenienti; tutti questi redditi sfuggiranno alla tassazione. L'agente delle tasse potrà conoscere qual è il reddito che si paga dall'erario, perchè è un reddito certo e determinato, ma il contribuente che sfuggirà, per l'esenzione che volete accordare, alla imposta potrà avere altre rendite, e potrà quindi frodare l'erario non pagando nè su quelle, nè su queste, o non calcolando quelle per determinare la quantità imponibile.

Io posso rispondere all'onorevole Chiaves in primo luogo che coll'addurre un inconveniente, ed egli mi può essere maestro intorno alla verità di questo principio, non si scioglie una questione.

Ma aggiungerò un'altra considerazione che, a parere mio, dovrebbe mostrare che quest'inconveniente non è tanto grave poi quanto alla Commissione è piaciuto di magnificarlo.

Basta che la Commissione legga ciò che era scritto in uno dei tanti regolamenti che su questa benedetta ricchezza mobile si sono fatti. Era colà prevenuto il caso di cui ragiono, ed era determinato il modo col quale si poteva fare fronte all'inconveniente che l'onorevole Chiaves lamenta, e se la memoria non mi falla, vi deve essere un articolo nel regolamento del 1867, il quale offre riparo contro questo pericolo.

Ma, ad ogni modo, ci sia o non ci sia codesto articolo nell'officina dei regolamenti ministeriali (*Si ride*), si troverà il modo di provvedervi. E poi se questo grande inconveniente ha tanta forza per gli impiegati dello Stato, perchè non deve averla per gli impiegati delle provincie i quali si trovano in un'identica condizione, e di fronte ai quali voi lasciate le cose come stanno?

Dunque non ci si parli di questi pericoli, perchè coi regolamenti vi si può facilmente provvedere.

La vigilanza dell'autorità, che in genere d'imposta non è molto larga verso i contribuenti, ed a ragione è sempre desiderosa di tutelare gli interessi dello Stato, troverà modo di tranquillizzare l'onorevole Chiaves e di dissipare i suoi timori.

E con questo ho risposto anche all'altra obiezione dell'onorevole relatore, il quale volle rilevare come in questa legge, fra i cespiti imponibili, si fossero aggiunti anco i redditi fondiari.

Ognuno comprende che l'individuo il quale, oltre il meschino assegnamento o la meschina pensione a carico dello Stato, abbia altri redditi, sarà obbligato a fare la denuncia, e ad avvertire l'agente delle tasse che oltre le rendite sottoposte ad accertamento ne ha una per stipendio o pensione che esige dallo Stato. Per tal

modo l'agente sarà in grado di colpire tutti questi redditi, se superano la quota imponibile.

Un'altra obiezione potrebbe sorgere e l'ho udita non già esprimere dall'onorevole Chiaves, ma susurrare alle mie orecchie da taluni colleghi, e che certo non sfuggirà all'acuto ingegno dell'onorevole ministro delle finanze.

Si dirà: ma di che vi lamentate in fin dei conti? Questi impiegati dello Stato non li abbiamo poi trattati tanto male! Vi è l'articolo 8 del progetto attuale il quale ha elevato il coefficiente di diversificazione perchè il valore imponibile prima si desumeva valutando lo stipendio sui 5/8 ed ora si valuta pei 4/8 soltanto, dunque per gli impiegati dello Stato un beneficio vi è. Se quest'obiezione mi fosse fatta, risponderei facilmente, risponderei nel modo seguente, e direi agli oppositori: ma siete ben singolari; voi fate con una mano un beneficio e coll'altra lo togliete.

E aggiungerei: ma come? Questo beneficio di cui menate vanto l'avete fatto agli impiegati dello Stato non solo, ma anco a quelli delle provincie e dei comuni. Ora, perchè per gli impiegati dello Stato voi volete diminuirne gli effetti, coll'obbligarli a pagare la tassa, qualunque sia l'ammontare del reddito loro?

Ma poi, o signori, consideriamo un momento l'efficacia di questa proposta; pesiamo il beneficio e pesiamo il danno, e vedremo che non si possono l'uno coll'altro compensare.

Ed invero, vedete un poco a quali conseguenze si va incontro. Annunzierò delle cifre, perchè è questo il linguaggio più gradito all'onorevole Sella.

Un povero pensionato, colla legge attuale, che ha un reddito imponibile di sole lire 400, non è sottoposto a tassa; egli se ne sta tranquillo, ogni mese va a riscuotere quel tanto alla tesoreria, e tutte le 400 lire gli entrano in tasca. Viene la legge nuova, la quale fa questo grande beneficio di aumentare il coefficiente di diversificazione, e le 400 lire imponibili... (*Movimenti del ministro Sella*) Capisco ciò che vuol dire l'onorevole Sella; egli mi fa comprendere che oggi le 400 lire rappresentano una pensione di 800 lire, mentre per lo innanzi non ne rappresentavano che una di 640. Ma ciò non toglie valore al mio argomento: perchè intanto codesto pensionato, che ieri non pagava, oggi dovrà pagare 48 lire all'anno. Andate, se vi riesce, a persuadere costui che gli avete fatto un favore; parlategli del coefficiente diverso, vi risponderà che prima non pagava ed oggi paga; e se insisterete nello spiegarli questo immenso vantaggio che gli avete procurato, credetelo a me, avrà la tentazione di rispondere all'onorevole Sella quello che rispondeva uno degli eroi del Metastasio: *Ripigliatevi, o numi, i vostri deni.* (*ilarità*)

Parmi, o signori, di aver trattata la questione dal punto di vista della giustizia, della moralità, della convenienza. Io non parlo di costituzionalità, perchè que-

sto argomento, pur troppo, essendo usato ed abusato, oramai è caduto in discredito, ma mi concederete che vi rammenti quella legge di uguaglianza che deve essere rispettata di fronte a tutti i cittadini, e che voi col vostro progetto di legge calpestate apertamente.

E qui potrei finire, signori, ma mi permetterete ancora un'osservazione di ordine morale, che io sottopongo al vostro criterio, e che sono certo produrrà una qualche impressione sull'animo vostro.

Ma sapete, signori, che sono pochi giorni che i tribunali dal primo all'ultimo grado di giurisdizione, da un tribunale civile fino alla Corte di cassazione, hanno dichiarato che sarebbe ingiusto il togliere agli impiegati il beneficio dell'esenzione!

CHIAVES, relatore. A tenore della legge vigente.

PUCCIONI. A tenore della legge vigente, mi soggiunge l'onorevole Chiaves. Or bene, io gli posso rispondere che i tribunali hanno dichiarato ciò, non a tenore della legge vigente, ma a tenore dei principii fondamentali sui quali l'imposta si appoggia.

Ricordi l'onorevole Chiaves (ed egli lo sa meglio di me, perchè è peritissimo della giurisprudenza) che la questione si è sollevata perchè il Ministero delle finanze (e parlo di un fatto compiuto quando erano al potere amici miei personali) nel promulgare il regolamento che doveva eseguire la legge del 1866 e quella del 1868, nello stabilire l'interpretazione da darsi all'articolo 5, nel quale appunto si determinava l'esazione dell'imposta per mezzo di ritenuta, aveva stabilito che l'imposta contemplata dall'articolo 5 si sarebbe esatta qualunque fosse l'ammontare del reddito. Venne la questione innanzi a' tribunali, ed essi riconobbero che, non solo il Ministero aveva violata la legge, ma aveva violato lo spirito che la informava, poichè quando la legge nelle sue disposizioni generali aveva determinato che dovessero essere esenti tutti i redditi di categoria B e C, i quali erano inferiori a lire 400, non doveva supporre che il legislatore volesse, per gli impiegati dello Stato, avere una misura così diversa, e render loro un così triste servizio.

Ora io domando a voi, o signori, quando da pochi mesi soltanto l'autorità giudiziaria si è pronunziata su questa, che è questione di massima, credete voi conveniente e decoroso pel Parlamento di venire con una legge nuova a rovesciare questo principio di moralità, di convenienza e di giustizia dai tribunali così solennemente proclamato?

Ma si dirà: il legislatore può tutto!

È vero; io non voglio negare questa onnipotenza del Parlamento, ma vi hanno certi limiti oltre i quali codesta onnipotenza, per ragioni che non occorre accennare, e che voi comprendete meglio di me, non può spingersi. Ora, io credo che questo sia uno dei casi in cui l'opportunità consiglia a non fare tutto quello che far si potrebbe. La questione è stata di recente decisa e sarebbe doloroso il vedere l'autorità legislativa rin-

negare un principio d'autorità e di giustizia dall'autorità giudiziaria affermato. (*Bravo! Benissimo!*)

MINISTRO PER LE FINANZE. Non mi maraviglio dei plausi che sono accordati a chi invoca una diminuzione di aggravii (*Si ride*); è naturale: chi parla in questo senso si trova sempre in condizione infinitamente più favorevole di chi deve parlare in senso contrario. Per conseguenza io non aspiro agli applausi, ma pregherò soltanto la Camera di accordarmi un po' di compatimento e di benigna attenzione.

La questione è molto più grave di quello che pare, ed ha conseguenze molto più serie di ciò che possa sembrare a prima giunta. Mi conceda l'onorevole Puccioni che io cominci dall'ultima parte del suo discorso, onde sbarazzare il terreno da certe considerazioni che possono pesare sul Parlamento.

Egli dichiarò un'ingiustizia la proposizione, ed aggiunse che quest'ingiustizia è stata riconosciuta da tutti i tribunali. Ora, un giureconsulto come l'onorevole Puccioni mi insegna che i tribunali applicano le leggi; ma non so se nelle loro attribuzioni siavi pur quella di definire se una cosa sia giusta od ingiusta.

Il fatto sta ed è, o signori, che, allorché venne dalla Commissione dei Quindici (vedete che andiamo abbastanza lontano) proposto al Parlamento che si dovesse pagare l'imposta sulla ricchezza mobile per gli stipendi e le pensioni mediante ritenuta, fino d'allora venne da tutti proclamato in Parlamento, ed ammesso da tutti coloro che durante la discussione appoggiarono questo sistema di riscossione, che l'imposta cambiava carattere, da personale diventava reale, e conseguenza ne sarebbe stata di vedere assoggettati ad imposta anche i redditi percepiti da funzionari ed ex-funzionari a titolo di stipendio o di pensione, benché il reddito imponibile venisse ad essere inferiore a quel limite a cui la legge si arrestava.

Ciononostante, il Parlamento passò oltre. Ma la redazione della legge apparve tale ai tribunali, che giudicarono, credo, doversi tener conto della qualità personale, doversi vedere, cioè, se per gli stipendi o pensioni, il reddito imponibile dell'individuo cui si debbe applicare la tassa fosse o no superiore al limite della imponibilità che la legge stabilisce.

Quindi mi permetta l'onorevole Puccioni di ritenere che i tribunali stettero nel limite del loro mandato, ed altro non fecero se non dichiarare che di fronte ai termini della legge, non ostante le dichiarazioni pro o contro, non si dovesse applicare la ritenuta a stipendi e pensioni inferiori al limite di imponibilità.

Ma sapete, o signori, quali sono le conseguenze che ne vengono per intanto? Esse cominciano ad essere fin d'oggi codeste: che se uno ha dei redditi anche di ricchezza mobile abbastanza ragguardevoli, ed ha una pensione od uno stipendio inferiore al limite di imponibilità dalla legge stabilito, oggi la legge si trova ri-

dotta in guisa che per stipendio o pensione egli non debbe pagare alcuna specie d'imposta.

Infatti, l'articolo 5, che vi si propone di abrogare, stabilisce chiaramente che non saranno compresi nella determinazione della parte imponibile dei redditi quelli provenienti da stipendi, pensioni, od altri assegni personali che si pagano dal Tesoro per conto erariale, per i quali si riscuoterà l'imposta mediante ritenuta.

Cosicchè, quando la ritenuta, per questa interpretazione della legge, non si applica, in tal caso non si applica nessuna specie d'imposta. Ecco quel che oggi, all'atto pratico, succede.

Entrando poi, o signori, nella legge qual l'avete votata fin qui, vedete quali siano le conseguenze che sarebbero incluse nella proposizione portata innanzi dall'onorevole Puccioni.

Oggi il coefficiente di diversificazione è dei 5/8, cosicchè sarebbe soggetto ad imposta chi ha un reddito totale (non parlo di reddito imponibile) di 640 lire; ora che il coefficiente di diversificazione è stato, non già cresciuto, come mi pare dicesse or ora l'onorevole Puccioni, ma invece diminuito, da cinque a quattro ottavi, la conseguenza è che noi avremo ad allargare non poco l'esenzione dall'imposta, imperocchè sarebbero solo soggetti quindi innanzi all'imposta quegli stipendi e quelle pensioni che eccedessero, non già le lire 640, come oggi sarebbe, ma bensì le 800 lire.

Mi pare che l'onorevole Puccioni profitti di momenti poco opportuni per venire a proporre simili larghezze.

Ma, o signori, io ho ragioni anche più gravi per pregare la Camera a non accettare l'emendamento dell'onorevole Puccioni, e sono le seguenti.

L'onorevole Puccioni ha elevato la questione, e non mi aspettava meno da un pari suo, l'ha elevata, dico, a questione di principio. Egli ha detto: l'imposta della ricchezza mobile volete voi che cambi carattere, volete voi che cessi di essere personale per diventare reale? Ed in conferma della sua opinione, che personale sia sempre e non reale, l'onorevole Puccioni ci adduce la argomentazione di quell'egregio economista, che tutti siamo unanimi nel rispettare, dell'onorevole Scialoja.

Ma ricorda l'onorevole Puccioni in quale circostanza facesse l'onorevole Scialoja quella dichiarazione? Se la memoria non mi falla, si fu quando egli combatteva il sistema delle ritenute sulla rendita pubblica...

(*Interruzione del deputato Puccioni.*)

Ho presente che la principale, anzi la principalissima ed essenzialissima obbiezione che faceva l'onorevole Scialoja contro l'imponibilità della rendita pubblica per ritenuta era questa, che cioè si faceva cangiare carattere all'imposta sulla ricchezza mobile, la quale da imposta personale si faceva diventare reale per quelle tali specie di redditi che la legge ordinava si imponessero mediante ritenuta.

PUCIONI. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole Scialoja osservava infatti, e con piena ragione: allorché uno avrà 250 lire, 100 lire, 10 lire di reddito imponibile sul Gran Libro, come andrete voi a colpirlo?

Ebbene, o signori, il Parlamento, nonostante questa giusta e vera osservazione, per tante altre considerazioni che non importa qui il ricordare, ha creduto che si dovesse passare oltre e deliberare che l'imposta di ricchezza mobile per quella specie di reddito cessasse di essere imposta personale e divenisse imposta reale, e che la ritenuta si dovesse fare sopra tutto ciò che riguarda i redditi sul Gran Libro, indipendentemente dalla questione di persone.

Ora l'onorevole Puccioni, elevando la questione a principio, in realtà non ebbe altra obiezione a fare contro la proposta della Commissione e del Ministero. Lasciamo stare le considerazioni di tribunale e le altre eloquenti parole colle quali ha appassionata l'Assemblea, e veniamo all'argomentazione sostanziale. Essa è appunto questa: volete voi cambiare di natura l'imposta, volete voi che cessi di essere personale per divenire reale? Io, dal canto mio, domando all'onorevole Puccioni: come va che egli, il quale vede dove sta la questione di principio, da cui dipende la soluzione della questione che ci sta davanti, si è nel suo emendamento arrestato ad una parte e, non dicendo niente del rimanente, non propone pur anco che non sia fatta la ritenuta sopra la rendita del Gran Libro la quale spetti alle persone che possano dimostrare di non avere in tutto una rendita di ricchezza mobile superiore al minimo imponibile?

Perdoni l'onorevole Puccioni; io qui trovo un difetto assoluto di logica...

FERRACCIU'. Difetto di uguaglianza.

MINISTRO PER LE FINANZE... imperocchè, se l'imposta deve essere ritenuta assolutamente come personale, bisogna ammettere le conseguenze del principio e farne un'applicazione generale e non limitata agli stipendi ed alle pensioni per cui si applica ancora il sistema di ritenuta, oppure bisogna venire al concetto contrario e dire che si è assolutamente cambiata la natura all'imposta in questa parte di reddito che abbiamo creduto di colpire mediante ritenuta. Infatti si sa che, per consuetudine ed anche per disposizione di trattati, gli agenti diplomatici sono in tutti i paesi esenti da ogni specie d'imposta personale. La legge anteriore sulla ricchezza mobile esentava dalla tassa i redditi propri di questi agenti. Crede l'onorevole Puccioni che ora sopra una cedola del debito pubblico spettante ad un diplomatico non si faccia ritenuta? La ritenuta si fa egualmente. E perchè?

PUCCIONI. Glielo dirò io il perchè.

MINISTRO PER LE FINANZE. Perchè l'imposta ha cessato d'aver carattere personale, e, se carattere personale avesse, dovrebbe anche oggi, come prima, esservi esenzione.

Vi prego quindi, signori, d'andare molto a rilento nell'ammettere la disposizione che l'onorevole Puccioni propone. Ritenete che l'imposta, laddove fu dichiarato che si riscuotesse mediante ritenuta, cessa di essere personale e diventa effettivamente reale.

Se il Parlamento non ammettesse questo principio, credo che ne deriverebbero gravi conseguenze anche per ciò che riguarda il Gran Libro.

Bisogna andare più avanti signori. Quando avete imposto alle società di fare la ritenuta sopra le loro annualità passive, avete loro ordinato di rivolgersi per tale ritenuta ai creditori di queste annualità passive. Con tale disposizione avete voi sì o no deliberato che questa parte dell'imposta sulla ricchezza mobile cessava di aver carattere personale per rivestire il carattere reale? Nella tornata di ieri non si fece forse qualche cosa di simile pei redditi dei coloni? (*Interruzioni a sinistra*)

Bisogna essere logici. Ieri non l'abbiamo nascosto, non l'abbiamo mascherato; abbiamo reso evidente che l'imposta ha cambiato natura rispetto alla legge; imperocchè la disposizione testè votata per appello nominale (mi pare che l'opinione del Parlamento si sia manifestata con tutta la solennità possibile e immaginabile) e la deliberazione di ieri che cosa provano? Notate che vi furono anche 24 ore d'intervallo tra le due votazioni. Esse stabiliscono che al colono tocca una imposta equivalente a 5 centesimi della imposta principale attribuita al fondo che egli coltiva. Si fissa un limite, è vero, e quando l'imposta principale del fondo non arriva a 50 lire, non si può imporre; ma evidentemente il carattere dell'imposta che il colono deve pagare cessa di essere personale. Credo che in questo converrà anche l'onorevole Puccioni.

LEGNAZZI. Perchè non l'ha detto ieri?

MINISTRO PER LE FINANZE. Non mi hanno fatta la questione, onorevole Legnazzi, chè del resto avrei risposto egualmente.

LEGNAZZI. Gliel'hanno fatta.

MINISTRO PER LE FINANZE. E poi questa è cosa evidente. Io credo che tutti quelli che hanno letto quell'articolo e lo hanno votato, lo fecero senza aver dubbio su questo.

PLUTINO AGOSTINO. Non l'hanno capito quei signori. Lo capiranno alla pratica.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io, signori, capisco i sentimenti che inducono l'onorevole Puccioni a fare la sua proposizione, li condivido pienamente; ma a costo di farmi dire ancor io che la mia commiserazione è un po' sterile, io non posso non insistere perchè la Camera addotti la proposta del Ministero, ed insisto per più ragioni, anzitutto per quelle di principio che ho dette; imperocchè tutta l'argomentazione dell'onorevole Puccioni poggia sopra una questione di principio che, a mio avviso, e ripetutamente, e sopra parecchi punti capitalissimi è stata risolta in senso contrario.

Io capisco che il Parlamento possa deliberare quello che vuole sopra questo argomento; e se crede ciò fattibile, malgrado che l'imposta cessi d'essere personale per diventare reale, quando si riscuote mediante ritenuta, io capisco che il Parlamento possa stabilire che le pensioni e gli stipendi non superiori a 800 lire non siano colpiti da tassa. Ieri si trattava soltanto di 640 lire, oggi si tratta di 800 lire, poichè l'onorevole Puccioni oggi verrebbe a proporre quest'inusitata larghezza di estendere il limite d'imponibilità da 640 a 800 lire; il Parlamento, ripeto, lo può fare; ma in questo modo una gran parte dell'introito se ne va; è incredibile la perdita che per le finanze si verifica.

Ma, o signori, è questo giusto, è logico, è opportuno?

Io farò una confessione personale; mi trovo anch'io in un caso di questa natura.

Io ho una pensione che mi è stata accordata dall'Accademia delle scienze, e che non arriva alle lire 640; ebbene, fino ad una certa epoca si fece la ritenuta su questa modesta pensione; poi, a partire non so da qual mese dell'anno passato, la ritenuta fu tolta, perchè (mi si disse) i tribunali avevano deciso che non dovesse andar soggetta a ritenuta. Io osservo: ma allora bisogna fare la dichiarazione? Mi si risponde: no, l'articolo 5 è esplicito, questo reddito non deve pagare imposta.

Io domando se questa sia una condizione di cose che possa stare.

Vi sono parecchie di queste pensioni le quali spettano ad individui che hanno altri redditi; ebbene, abrogando la disposizione dell'articolo 5, esse vanno esenti da imposta.

Ieri voi avete tassati i coloni, e faceste una grandissima riduzione nel coefficiente di tassazione; ebbene, anche per ciò che riguarda gl'impiegati, gli stipendi e le pensioni, vi è un notevole miglioramento per il ribasso del coefficiente di diversificazione, il quale si trova ridotto da cinque ottavi a quattro ottavi. Io domando se sia questo il momento opportuno per adottare una deliberazione come quella che propone l'onorevole Puccioni.

Signori, io comprendo che si possa prendere interesse per coloro che devono pagare. Ma andiamo fuori di qui...

PLUTINO AGOSTINO. Ai voti! (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Plutino!

MINISTRO PER LE FINANZE... e consideriamo, per esempio, l'impressione che in un paese di coloni fa il pensionato. Colà non si tien conto dei servizi che il pensionato ha resi, colà quasi quasi lo si considera, scusatemi l'espressione, come un ozioso che mangia il pane del Governo. Ora, in questo momento, voi verreste a proporre di elevare il minimo dell'imponibile da 640 ad 800 lire? Pensateci alquanto, ed io credo

converrete che, mentre si stanno adottando provvedimenti come questi, l'occasione non è propizia.

E poi ho anche in suffragio della mia proposizione l'esperienza. L'onorevole Puccioni non ignora come l'amministrazione (e credo che non ne meritino biasimo i miei predecessori), dando alla legge quell'interpretazione che le venne costantemente data in questo Parlamento e dai fautori e dagli oppositori, per molto tempo fece la ritenuta; poi sorse la questione e si venne alla restituzione; credo ciò avvenisse appunto al principio di quest'anno, e che una delle prime amenità che trovai al Ministero fosse appunto questa di operare la restituzione della ritenuta delle pensioni.

Ebbene, per due anni circa si fece la ritenuta; sono avvenuti inconvenienti? A me non risulta.

Quindi è che vi prego di non accettare l'emendamento dell'onorevole Puccioni, e di adottare la proposta che vi è fatta dalla Commissione.

SALARIS. Non abbia paura!

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Puccioni.

Voci. Ai voti! ai voti!

PUCIONI. Se la Camera me lo permettesse...

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

PUCIONI. L'onorevole ministro delle finanze ha dato prova anche una volta di quello che possa un ingegno sottile per difendere, me lo perdoni, una cattiva causa.

Io spero poter ribattere i suoi argomenti.

Con parole molto cortesi e benevole mi accusa di avere voluto appassionare quest'Assemblea perchè ho citato le sentenze di tribunali.

Dio mi guardi da questo pensiero; ho citato quelle sentenze, perchè pareva a me che il fatto che i tribunali si erano pronunziati contro la tesi dal ministro sostenuta dovesse essere preso in seria considerazione dal Parlamento, prima di modificare la legge attuale. E tanto più volentieri ho accennato a quelle pronunzie dell'autorità giudiziaria, dappoichè in esse ho trovato qualche cosa più della semplice applicazione della legge, come l'onorevole Sella voleva far credere; io ho riscontrato che i tribunali hanno detto che la legge doveva essere interpretata come io l'interpreto e non come l'interpretava il Governo, perchè non potevasi supporre che il Parlamento avesse voluto trattare gli impiegati diversamente da quello che erano trattati gli altri contribuenti.

Certo i tribunali non escirano dalla loro sfera; essi interpretarono la legge, e l'onorevole Sella, per quanto non sia giureconsulto, è un potentissimo argomentatore, e quindi è in grado di comprendere meglio di me come fra i modi di interpretare una disposizione legislativa siavi quello di ricercare a quali assurdi, a quali ingiustizie essa condurrebbe intendendola oltre ciò che sta scritto nella medesima. Vede dunque l'ono-

revoles Sella che su questo primo appunto che egli mi ha fatto, io non ho detto cosa che fosse meno che conforme alla verità.

Fatte queste premesse, colle quali mi sono voluto scolpare di un addebito che mi parve di non meritare, scendo ad esaminare le principali obiezioni mosse dall'onorevole Sella.

Sapete, dice egli, quale sarà l'effetto dell'emendamento proposto? Questo solo, che questi redditi sfuggiranno tutti alla ritenuta; e a riprova di ciò ha invocato l'esperienza che ha acquistata e come ministro delle finanze e come Quintino Sella. Egli ha accennato ad una pensione che l'onorevole Quintino Sella gode per 600 lire, sulla quale non paga più imposta.

Ma si tranquillizzi l'onorevole Quintino Sella, e più si tranquillizzi la Camera, il pericolo che l'onorevole Sella non paghi la tassa per la sua pensione di 600 lire non vi è; imperocchè io metto pegno che l'onorevole Sella si farà dovere di denunciare cotesti redditi all'agente delle tasse, non potendo io supporre che egli non abbia altro reddito che quelle meschinissime 600 lire. (*Si ride*) Colla denuncia adunque, l'onorevole Sella avrà rimediato a quest'inconveniente, e il ministro delle finanze gliene sarà gratissimo.

Dunque, se la legge indica abbastanza il modo con il quale essa può essere lealmente applicata, si capisce, o signori, che gli inconvenienti accennati dal signor ministro non hanno fondamento.

Ma vuole l'onorevole Sella che io gli offra una mano onde prevenire anche il pericolo a cui egli accenna? Ebbene, stabilisca il principio che la ritenuta si applichi qualunque sia il reddito, ma aggiunga che l'imposta percetta sia restituita quando sia provato che, oltre la pensione e lo stipendio non superiore al minimo imponibile, non vi sono altri redditi.

MINISTRO PER LE FINANZE. Allora devo restituire tutte le cedole.

PUCCIONI. Parlerò anco delle cedole. Ma, in nome di Dio, non vi arrestate a queste difficoltà di esenzione; e perchè non sapete vincerle, non stabilite un principio di solenne ingiustizia. (*Bisbiglio*)

Una voce al centro. Ma le cedole sono un'altra cosa.

PUCCIONI. Verrò poi alle cedole, e allora spero dimostrare all'onorevole Sella che io non sono caduto in contraddizione, ma che egli piuttosto si avvolge in un manifestissimo equivoco. Lasciate intanto che io combatta gli argomenti dell'onorevole ministro, secondo l'ordine nel quale li ha esposti.

L'onorevole Sella soggiunge che col mio sistema si allarga l'esenzione dall'imposta. Se questa veramente fosse l'unica obiezione, io non avrei alcuna difficoltà a mantenere il *minimum* imponibile della legge attuale. Posso essere più conciliante? Non mi persuadono però le ragioni che si adducono dall'onorevole ministro rispetto alla diminuzione del coefficiente di diversificazione. Codeste ragioni furono ripetute nella

tornata precedente a sazietà. Si è diminuito il coefficiente perchè, mentre da una parte si alzava l'aliquota dell'imposta dall'80 al 12 per cento, dall'altra non si era in grado di migliorare la condizione degli impiegati.

Ora l'onorevole Sella non mi opponga in questa discussione il fatto della diminuzione del coefficiente perchè lo fa valere in due modi: me lo fa valere all'effetto di accrescere un poco la tassa e all'effetto poi di togliere l'esenzione; il che, lo ripeto, pare a me non sia conforme ai principii della giustizia.

L'onorevole Sella ha veduto che io ho portata la questione sul vero terreno, allorchè accennava al cambiamento sostanziale che s'induce nel carattere della imposta, riducendola da reale a personale. Ed egli ha voluto con molti artifici rammentarmi ciò che l'onorevole Scialoja sostenne in questo recinto, e nel rammentarmelo ha pure accennato per quali ragioni ed in quale occasione l'onorevole Scialoja sostenne questa tesi. Ma, signor ministro, io citai l'autorità dell'onorevole Scialoja, non a codesto scopo, ma unicamente per rammentare alla Camera per quali ragioni era stato indotto nella legge il principio dell'esenzione. E su questo l'onorevole Sella ha creduto opportuno di tacere. Ed ha fatto bene, perchè era il punto più vulnerabile del suo assunto, e perchè, a malgrado del suo acume, gli era difficilissimo di trovare qualche argomento, onde spiegare come, di fronte a tutti gli altri contribuenti dei redditi di categoria *B* e *C*, si abbia da riconoscere un minimo al disotto del quale imposta non può esservi, e di fronte agli impiegati dello Stato questo minimo non debba essere ammissibile, e debbano pagare qualunque sia il loro reddito.

L'onorevole Sella poi, me lo permetta, è caduto in questa discussione in quell'equivoco deplorabile in cui è caduto il Governo tutte le volte che ha preteso di sostenere innanzi ai tribunali la legittimità di quella famosa interpretazione dell'articolo 5 dai tribunali stessi condannata.

Egli null'altro ha fatto che confondere la tassa col modo di esazione della medesima. Tutto il punto della questione sta qui, o signori. Se voi mi ammettete che nell'introdurre la ritenuta si è fatta reale la tassa, io allora chino la fronte nella controversia che si agita ora, ma aggiungo che venite a confessare che avete creato una tassa speciale...

Una voce al centro. È perfettamente così!

PUCCIONI... che avete cambiato l'indole ed il carattere dell'imposta.

LANZA, presidente del Consiglio. È chiaro.

PUCCIONI. Sarà chiaro il principio per l'onorevole Lauza, ma per me confesso che non lo è. Io sono di avviso che la ritenuta non sia che un modo di esazione e null'altro; credo che la tassa sia rimasta quello che era per lo innanzi, e per confortare questa opinione non ho che a ricordarvi tutte le dichiarazioni che si

son fatte onde giustificare codesto modo di incassare la imposta sulle rendite del debito pubblico.

Ma si è detto dall'onorevole Sella: vedete, l'onorevole Puccioni cade in apertissima contraddizione; se volesse esser logico dovrebbe estendere il suo emendamento anche alle rendite le quali nascono da titoli del debito pubblico.

Io non mi attendeva dall'onorevole Sella una simile obbiezione, perchè essa, me lo permetta, è distrutta dalle dichiarazioni della legge.

(Il ministro delle finanze parla col collega della guerra.)

Ripeto l'argomento affinché possa udirlo l'onorevole ministro. Io diceva che non mi attendeva dalla mente acuta dell'onorevole ministro delle finanze quel rimprovero che mi ha lanciato allorquando mi ha addebitato di non aver posta nel mio emendamento anche la ritenuta che si fa sui titoli del debito pubblico. Io rispondo che ciò dipende dalle diverse dichiarazioni che il decreto del 1866, la legge del 1867, la legge del 1868 hanno costantemente ripetute, per le quali tutte le rendite, che provengono da soli capitali e nelle quali l'opera dell'uomo non entra, sono assoggettate per l'intero valore all'imposta, senza alcuna deduzione. A che dunque mi invoca l'onorevole Sella le speciali condizioni della rendita, quando codeste speciali condizioni sono create dalla legge, quando essa vi ha detto che le rendite dei capitali devono essere tassate per intero, quando per esse non è ammessa nessuna detrazione?

Volete che in redditi di questa natura potessero entrare le considerazioni personali che pur avete fatto valere per quelli che son frutto del capitale cumulato col lavoro o del lavoro soltanto?

Signori, ciò è evidente. Basta leggere la legge del 1864, basta leggere l'articolo 4 della legge del 1866, basta leggere l'articolo 9 della legge del 1867 per convincersi che le rendite del debito pubblico, come rendite che nascono dai capitali, come rendite nelle quali non entra l'opera dell'uomo, sono tassate, valutate e censite senza detrazione di sorta. Dunque si capisce che in codesto caso la ritenuta si faccia senza esenzioni. E dirò di più: se io avessi proposto l'esenzione, io avrei contraddetto al principio della legge, ed avrei proposto un emendamento, il quale davvero avrebbe alterato la legge stessa. Quindi parmi di essere perfettamente logico, e di non esser caduto in alcuna contraddizione.

Dice l'onorevole Sella: volete vedere che noi abbiamo alterata la natura dell'imposta? Ricordatevi le votazioni che sono avvenute ieri. Pur troppo ha ragione l'onorevole Sella; ma mi sia permesso esprimere qui nettamente il concetto.

Non vorrei mancare di riverenza a nessuna parte della Camera, ma vorrei pur dire che gli oppositori non hanno veduto che il punto sostanziale sul quale dove-

vano fondarsi era codesto. Essi dovevano dire al ministro ed alla Commissione che colla proposta presentata si alterava la base naturale e vera dell'imposta, quale era stabilita nella legge del 1864. Il Ministero e la Commissione avrebbero potuto rispondere che questa alterazione si faceva onde esigere più facilmente la tassa. La risposta avrebbe trovato ragione nell'opportunità, ma certo nel campo dei principii gli oppositori si sarebbero trovati su di un solido terreno. Invece sono andati evocando il povero popolo, ce lo hanno dipinto avvilito, calpestato, immiserito e che so io, senza curarsi di attaccar la questione sul terreno nel quale doveva essere condotta. Solo l'onorevole Nobili...

PRESIDENTE. Venga anche lei alla questione.

PUCCIONI. Dunque, signori, io mi riassumo e dico: Noi abbiamo un principio, il quale è stabilito nella legge, per applicare questo principio, per mantenerlo in osservanza, voi ci opponete delle difficoltà amministrative, voi ci dite che siete incapaci di colpire tutti codesti redditi se sono uniti ad altri che il contribuente posseggia; io vi rispondo che tengo fermo il principio; sta a voi del potere esecutivo il trovare il mezzo nei vostri regolamenti di rimuovere le difficoltà che ci accennate e che io pure non disconosco, ma che non credo insuperabili.

Se poi volete un mezzo semplice, io stesso vengo ad offrirvelo: eseguite la ritenuta e ordinate la restituzione a favore di tutti quelli i quali possono dimostrare che non posseggono altri redditi.

Voci al centro. No! no! È il peggiore sistema di amministrazione!

PUCCIONI. Io ringrazio la Camera della benevolenza con cui mi ha ascoltato, dalla quale mi auguro possa nascere un voto favorevole alla mia proposta. *(ilarità e movimenti in vario senso)*

MINISTRO PER LE FINANZE. Due brevi osservazioni per non abusare dei momenti della Camera.

L'onorevole Puccioni mi osservava che io non ho spiegato perchè sarebbero stati soggetti a questo speciale trattamento alcuni impiegati dello Stato e gli altri no.

Io rispondo su questo argomento che, allorquando si viene sopra un dato cespite di entrata ad adottare un dato modo di tassazione, si comprende che vi possono essere dei vantaggi e degli inconvenienti: nelle cose umane non è sempre agevole adottare una soluzione scevra di qualsiasi difetto; si procura però di trovare dei temperamenti, come, per esempio, si fece ieri per la tassa sui coloni.

Allorquando si adottò questa proposizione che la tassazione degli stipendi e pensioni si facesse per ritenuta, si accompagnò questa disposizione col beneficio della esenzione dai centesimi addizionali di ogni specie, e così parve che questo vantaggio compensasse l'inconveniente di colpire stipendi e pensioni, che fin allora fossero andate esenti.

Nella tassazione dei coloni, quelli che hanno a fondo studiata la questione, non mancarono di vedere l'inconveniente di colpire coloni che per le disposizioni precedenti fossero esenti.

Ma la semplificazione del modo di tassa, la grande sicurezza della sua esazione, nonchè le sue gravissime riduzioni parvero rendere meno pericoloso e dannoso il tassare le famiglie coloniche, come già si disse.

Finalmente osservo ancora che, per ciò che riguarda gli stipendi, questi oggi sono quasi tutti superiori alle lire 640, e mi immagino che l'onorevole Puccioni, ripensandoci bene, non vorrà fare una proposta per cui si alzi il minimo del reddito esente da tassa da 640 alle 800 lire, come egli farebbe colla proposta che ha presentato.

Per conseguenza, siccome qui non si tratta che di pensioni, io credo, quando si consideri la riduzione che venne fatta per il coefficiente di perequazione, se si fece già pei coloni, si possa farlo oggi pei pensionati.

PUCCIONI. Domando la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. La faccia.

PUCCIONI. Io non avrei nessuna difficoltà di introdurre nel mio emendamento il principio a cui accennava l'onorevole Sella, vale a dire che l'esenzione si limitasse alle lire 400, come è già stabilito.

PRESIDENTE. Do comunicazione alla Camera di una nuova redazione dell'articolo 10, proposta dall'onorevole Guerrieri-Gonzaga:

« La ritenuta a titolo di imposta sulla ricchezza mobile, ai termini dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1868, numero 4513, sarà fatta senza alcuna detrazione, qualunque sia l'ammontare del reddito.

« Sarà egualmente fatta senza detrazione, qualunque sia l'ammontare del reddito la ritenuta a titolo d'imposta sulla ricchezza mobile, a termini dell'articolo 50 del decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3027, salvo il disposto dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864 e dell'ultimo paragrafo dell'articolo 87 della presente legge.

« In quest'ultimo caso per altro si farà luogo al rimborso ogni qual volta il contribuente dimostri che il complesso dei suoi redditi non sorpassi le lire 600. »

Come si vede, l'emendamento sostanziale dell'onorevole Guerrieri consiste in quest'ultimo alinea.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma perchè cambierebbe l'articolo ?

(L'onorevole Puccioni va a concertarsi col ministro per le finanze.)

DI SAMBUY. Propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CHIAVES, relatore. La maggioranza della Commissione crede di non poter accettare la proposta letta testè,

anche perchè, oltre a tutti gli inconvenienti che sono già accennati, questa proposta sembrerebbe indurre la necessità di una prova che non potrebbe guari essere data, essendo prova negativa, e forse converrebbe allora ricorrere a certi mezzi di prova, ai quali da un lato sarebbe molto pericoloso il ricorrere, e dall'altro proverebbero poco o nulla.

Queste sono le considerazioni per cui la maggioranza della Commissione crede di non poter accettare la proposta.

Voci a sinistra e al centro. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Puccioni consiste nella soppressione delle parole del primo alinea: « salvo il disposto dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864. »

Onorevole Puccioni, è questo il suo emendamento?

PUCCIONI. Se mel permette, spiegherò il mio concetto.

Il mio emendamento è questo, ma non ho difficoltà di tener fermo il minimo imponibile quale è attualmente.

PRESIDENTE. Mi presenti una formola scritta.

PUCCIONI. L'onorevole Guerrieri ed io ci siamo recati presso il signor ministro per vedere di metterci d'accordo nella redazione d'una sola proposta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando perdono...

PUCCIONI. So che non l'accetta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non l'accetto, intendiamoci bene.

Nel timore che fosse accettata, l'ho pregato di formularla in modo che si discostasse il meno possibile dalla nostra redazione, ma, com'è rimasta, non l'accetto e prego la Camera di non accettarla.

Altre voci. Ai voti! ai voti!

SALARIS. Per far risparmiare tempo alla Camera propongo sulla proposta dell'onorevole Puccioni e su quella dell'onorevole Guerrieri l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Il primo alinea dell'articolo 10, emendato dall'onorevole Puccioni risulterebbe in questi termini:

« Art. 10. La ritenuta a titolo d'imposta sulla ricchezza mobile, a termini dell'articolo 3 della legge del 26 luglio 1868, sarà fatta senza alcuna detrazione qualunque sia l'ammontare del reddito. Per gli stipendi e le pensioni pagate dallo Stato, non superiori a lire 800, la liquidazione della quota imponibile proseguirà a fare sui cinque ottavi del loro ammontare. »

Poi ci sarebbe la proposta dell'onorevole Guerrieri di cui pure ho dato testè lettura.

Contro queste due proposte l'onorevole Di Sambuy dapprima, poi l'onorevole Salaris propongono l'ordine del giorno puro e semplice. Mantengono la loro stanza ?

DI SAMBUY. La mantengo.

PRESIDENTE. Chiedo se l'ordine del giorno puro e semplice è appoggiato.

(È appoggiato e quindi approvato.)

Ora porrò ai voti il primo alinea dell'articolo 10, che rileggo:

« La ritenuta a titolo d'imposta sulla ricchezza mobile, a' termini degli articoli 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023, e 3 della legge 26 luglio 1868, n° 4513, sarà fatta senza alcuna detrazione, qualunque sia l'ammontare del reddito, salvo il disposto dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864 e dell'ultimo paragrafo dell'articolo 8 della presente. »

FERRACCIÙ. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferracciù.

FERRACCIÙ. Desidererei che alcuno della Commissione mi desse uno schiarimento.

Vorrei sapere se con le disposizioni dell'allegato *N* si viene ad abrogare la disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 10 luglio 1861 con la quale s'istituisce il così detto Gran Libro.

CHIAVES, relatore. La Commissione con ciò non intende che sia derogato al disposto dell'articolo 3 della legge riguardante l'istituzione del Gran Libro, il quale, e non vado errato, parla della immunità da imposta peciale.

FERRACCIÙ. Non solo d'imposta speciale, ma di ritardo e diminuzione di pagamento.

CHIAVES, relatore. La Commissione non intende che si derogato all'articolo.

FERRACCIÙ. In questo caso sento il bisogno di dichiarare che voterò contro l'articolo 10, come ho votato contro l'articolo 1, per la semplice ragione che non vedo poter cancellare col fatto, e per modo indiretto, una disposizione alla quale si dichiara esplicitamente di volersi mantenere forza di legge.

MINISTRO PER LE FINANZE. La questione sollevata dall'onorevole Ferracciù è d'indole così grave...

FERRACCIÙ. È una dichiarazione pura e semplice; è questione che andrà dinanzi ai tribunali.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non posso fare a meno osservargli che tutti i paesi più scrupolosi in questa materia non hanno creduto di derogare per niente all'articolo analogo della legge fondamentale del loro debito pubblico quando hanno stabilito che la rendita scritta nel Gran libro fosse colpita da un'imposta speciale. Quell'articolo dice solo che non vi può essere imposta speciale. Quando l'imposta si percepisce su tutti i redditi per cui si procede per ritenuta, io credo che questo si debba fare per le rendite iscritte nel Gran libro.

Anzi, se egli avesse fatto la sua osservazione un poco prima, me ne sarei servito come argomento importante contro la proposizione che testè la Camera ha respinto.

FERRACCIÙ. Non intendo contrapporre alcuna osservazione a quelle fatte dall'onorevole Sella. Se fosse il caso di discutere, discuterei; ma non parmi opportuno. Credo per altro dover dire che, in base alle nostre leggi, la questione della ritenuta non sarebbe d'esito molto sicuro per l'amministrazione dello Stato, qualora dovesse deferirsi al giudizio dei tribunali.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti il primo alinea dell'articolo 10.

(È approvato.)

Do lettura del secondo alinea:

« Sono abolite tutte le esenzioni dalla tassa sui redditi di ricchezza mobile derivanti da titoli, sia nominativi che al portatore, sui quali la tassa si esige per ritenuta. »

A questo alinea l'onorevole Romano ha proposto un'aggiunta che ho letto.

Prego la Commissione a dare il suo avviso.

MAUROGÒNATO. (Della Commissione) L'onorevole Romano, insieme agli onorevoli Bove, Sineo ed altri, hanno presentato un'aggiunta del seguente tenore:

« Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli abbuonamenti stabiliti con gli istituti di credito fondiario. »

Evidentemente quest'aggiunta ha rapporto con una petizione presentata dal Banco di Napoli nella sua qualità di istituto di credito fondiario il giorno 25 corrente, colla quale esso domanda che il Parlamento dichiari compresa nell'abbuonamento dei quindici centesimi anche la tassa sulla ricchezza mobile.

La Commissione non ha potuto ancora prendere una definitiva deliberazione intorno a questa petizione, e ciò si spiega facilmente, sia per la brevità del tempo, sia per la gravità dell'argomento. Infatti è indubitato che la ritenuta sulle cartelle del credito fondiario impedisce lo sviluppo di questi stabilimenti, imperocchè essi emettono cartelle al valore nominale e le danno ai mutuatari come danaro.

Se adunque queste cartelle si vendono male, è naturale che lo sviluppo di questi stabilimenti si arresti, e si venderanno sempre meno bene allorquando l'interesse è minore.

L'effetto della ritenuta essendo quello di diminuire l'interesse, egli è evidente che i mutuatari perdono troppo nell'atto in cui vendono le cartelle, e per conseguenza avverrà delle due una: o che non si presenteranno molti concorrenti per concludere mutui e lo sviluppo del credito fondiario si arresterà: oppure si faranno questi mutui, e in tal caso saranno rovinati quei proprietari che vi prenderanno parte, per cui invece di essere stabilimenti utili, si trasformerebbero in stabilimenti usurari.

Però a queste ragioni che militavano per prendere in seria considerazione queste petizioni si oppongono altre ragioni gravissime, sia per il privilegio che si accorderebbe a questa forma di credito ipotecario, sia

per la concorrenza che queste cartelle farebbero agli altri titoli e specialmente a quelli di debito pubblico.

Per conseguenza, come dico, non fu presa dalla Giunta alcuna deliberazione, e la Camera potrà fissare, quando lo creda, il giorno in cui si dovrà prendere in esame questa petizione e decidere.

Devo solamente notare che alcuni stabilimenti di credito fondiario si sono rassegnati a pagare la ritenuta e non fanno alcuna questione, e che, per quanto mi si dice, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la domanda del Banco di Napoli non fosse fondata.

L'aggiunta che l'onorevole Romano propone avrebbe l'effetto di stabilire che l'ultimo inciso dell'articolo 10 non avesse alcun rapporto coll'abbuonamento del Banco di Napoli e degli altri istituti analoghi. Mi pare però, che non abbiamo alcun motivo di allarmarci di questo inciso, imperocchè l'articolo 10 si riferisce nella sua prima parte ai redditi provenienti da stipendio, assegni e simili ed ai titoli di debito pubblico.

Non ci sarebbe che il secondo inciso che potrebbe avere una qualche influenza sopra la questione.

L'inciso dice così:

« Sono abolite tutte le esenzioni dalla tassa sui redditi di ricchezza mobile derivanti da titoli, sia nominativi che al portatore, sui quali la tassa si esige per ritenuta. »

Ma mi permetto di osservare che il Banco di Napoli non domanda l'esenzione, esso domanda che si dichiari che l'abbuonamento dei 15 centesimi comprende anche la ricchezza mobile.

Dunque la questione resta intatta; non mi pare che quest'articolo possa pregiudicare in alcun modo la domanda del Banco di Napoli; al contrario, se la Commissione ammettesse quest'aggiunta, ne verrebbe detrimento al Governo, perchè pregiudicherebbe la questione a suo danno. Per conseguenza, la Commissione conclude che non potrebbe accettarla.

PRESIDENTE. Rileggo l'aggiunta all'articolo 10, proposta dagli onorevoli Romano, Bove, Catucci, Sineo, Asproni, Damiani e Curzio:

« Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli abbonamenti stabiliti con gli istituti di credito fondiario. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

ROMANO. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ROMANO. Se l'onorevole ministro acconsente di rimandare l'esame di questa questione a quando si esaminerà la petizione del Banco di Napoli, come mi pare che proponga la Commissione, io acconsento di differirne l'esame. Ma ciò a condizione che l'onorevole ministro dichiarasse fin d'ora che la votazione dell'articolo 10, qualunque essa sia, non importerà alcun pregiudizio alla questione stessa. Ove così dall'onorevole ministro si dichiarasse, io ed i miei amici che sot-

toscrissero la proposta acconsentiamo pure che l'esame della disputa sia senza pregiudizio rimandato a quell'epoca.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io ho tanto meno difficoltà ad aderire a questo desiderio, inquantochè non ho potuto studiare questa questione che vedo sollevarsi soltanto adesso, e che è questione gravissima. Quindi aderisco a che l'esame della medesima sia rimandato a quando verrà in discussione la petizione del Banco di Napoli.

ROMANO. I miei amici ed io prendiamo atto delle dichiarazioni del signor ministro.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 10.

(È approvato.)

Ora trova posto l'articolo 10 *bis*, proposto dalla Commissione, che sarebbe il seguente:

« Rispetto alle Casse di risparmio, l'imposta di ricchezza mobile viene commisurata sopra tutti i redditi percetti dalle Casse medesime per qualsiasi titolo, detratti soltanto quelli sui quali le Casse pagano imposta per ritenuta e le spese di amministrazione.

« Non saranno detratti gl'interessi pagabili a coloro che versano denari nelle Casse di risparmio. Questi interessi rimangono perciò esenti da imposta a carico dei depositanti.

« I redditi contemplati in questo articolo saranno classificati in categoria B. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

TORRIGIANI. La Camera comprenderà senza dubbio quali e quanto gravi sieno le difficoltà racchiuse nella proposta fatta dalla Commissione.

La Commissione ha dovuto studiare particolarmente il soggetto delle Casse di risparmio di fronte alla tassa di ricchezza mobile; perchè, come ricorderà, fu proposta anche ultimamente una petizione che l'onorevole Farini fece dichiarare d'urgenza e rimandare alla Commissione; ed è in conseguenza degli studi portati su quella petizione medesima che la Commissione ha presentato l'articolo 10 *bis*. Ma io non posso tacere dinanzi alla Camera che i molti che s'interessano alle sorti delle Casse di risparmio, aggiunsero istanze ed osservazioni meritevoli del più attento esame.

Ho avuto l'onore di mettermi d'accordo questa mattina con molti deputati principalmente dei collegi della Romagna dove sono le Casse di risparmio più sofferenti in seguito all'applicazione della tassa di ricchezza mobile e dei procedimenti fiscali che vi si moltiplicarono con eccessiva severità; e da questo accordo sarebbe risultata una preghiera che io dirigo alla Commissione, al ministro ed alla Camera.

Noi, signori, abbiamo davanti una petizione la quale come diceva, è confortata da istanze nuove che sono giunte dalle Casse di risparmio specialmente delle Romagne. Noi ci troviamo in momento in cui il diffonderci in una larga discussione sopra le difficoltà che

presenta l'articolo 10 *bis*, difficoltà che esistono non tanto per la finanza quanto per le Casse di risparmio in questione, sarebbe tanto difficile quanto necessario.

Di fronte a tale stato di cose, sorge spontaneo il pensiero di non passare ora altrimenti nè alla discussione nè alla votazione di quest'articolo, riservando la trattativa dell'arduo argomento ad altra occasione in cui si potrà prendere in particolare esame la petizione a cui ho accennato, a fine di venire a risolvere una questione che desidero vivamente, e con me lo desiderano molti deputati, che dia soddisfazione agli interessi collegati intorno ad istituzioni tanto più necessarie, quanto i bisogni e la moralità del popolo si mostrano più meritevoli di essere sussidiati.

Nel terminare queste parole ho una preghiera, e ben viva, da dirigere al ministro delle finanze il quale deve persuadersi che le esigenze fiscali, massimamente per le Casse delle Romagne, sono divenute tali, per parte di chi crede di eseguire la legge, da mettere molte di quelle Casse in una posizione estremamente difficile e dannosa; posizione che, perdurando, potrebbe percuotere le Casse di risparmio in modo da farle cessare.

Non ho bisogno di dire alla Camera, alla Commissione ed all'onorevole ministro delle finanze quali e quante gravi conseguenze produrrebbe la cessazione di quella benefica istituzione in un paese dove non è chi non attesti il bene che già produsse, e non è insieme chi non vegga che il progresso della moralità e dei legami sociali, che per essa si aumentano, verrebbero a rallentarsi col suo deperimento.

Concludo, raccomandando alla Camera di riservare a migliore momento una risoluzione che sarebbe pericoloso il precipitare.

FARINI. Nel 1868 le Casse di risparmio della Romagna, delle Marche e dell'Umbria presentarono una petizione al Parlamento, impetrando si togliessero gli sconci nati pel modo onde era applicata la tassa di ricchezza mobile a questi stabilimenti. La petizione fu riferita alla Camera, la quale passò all'ordine del giorno puro e semplice, dopo aver sentito il ministro delle finanze d'allora, l'onorevole Cambrey-Digny, il quale, pur dichiarando che le Casse di risparmio, per suo avviso, colle leggi attuali, col giure costituito, non avevano ragione di reclamare, conveniva che pei grandi interessi che sono collegati a codeste istituzioni, meritavano tutti i riguardi del Governo e del Parlamento, e prometteva che, dovendosi presentare una riforma alla legge sulla ricchezza mobile, dovendosi, cioè, costituire un nuovo giure, egli avrebbe cercato qualche temperamento per non recare danno a tali istituzioni.

Tuttochè la Commissione delle petizioni portasse opinione favorevole ai reclami delle Casse di risparmio, la discussione si chiuse con un ordine del giorno puro e semplice, convenendo tutti che la questione non si intendesse pregiudicata e si rimandasse alla invo-

cata riforma della legge sulla ricchezza mobile la ricerca dei temperamenti da promuoversi in favore delle Casse di risparmio.

Oggi, dopo due anni, sarebbe adunque giunto il giorno tanto invocato e desiderato dalle Casse di risparmio, ed io ho presentato alla Camera una loro petizione, la quale, come l'onorevole Torrigiani ha ricordato, pregai fosse dichiarata d'urgenza ed inviata alla Commissione sui provvedimenti finanziari. La Commissione non fece su questo argomento una relazione sommaria, ma intese soddisfare ai bisogni delle Casse di risparmio coll'articolo 10*bis*, redatto d'accordo fra essa ed il Ministero.

Ora io debbo dire schiettamente che la soluzione propositaci dalla Commissione e dal Ministero, non mi soddisfa punto, e che, se verrà in discussione, sarò costretto a combatterla con ogni mia possa.

Ma, d'altro canto, più che pronunziare un discorso, io vorrei oggi ottenere una vittoria; e questa vittoria, per l'accordo fra la Commissione ed il Ministero, le votazioni passate mi ammoniscono sarebbe vano sperare, tanto più a quest'ora, in questi giorni, e con questo modo di discussione.

Io quindi debbo piegarmi, ed associarmi alle istanze dell'onorevole Torrigiani.

Io riconosco le difficoltà che presenta la soluzione di tale questione; esse sono inerenti alla dissimile natura di stabilimenti che pur portano un istesso nome; esse dipendono da questo, che alcuni di tali istituti posseggono rilevanti capitali propri, ricevono depositi stragrandi, mentre altri, anzi la più gran parte, raccolgono solo l'obolo del povero, che pongono in circolazione a beneficio della piccola industria o del piccolo commercio, e poco o quasi nulla posseggono di proprio.

Il volere adunque, con una disposizione di legge, livellare uniformemente gli uni agli altri, non è possibile senza il danno dei più.

Infatti, a mio credere, il temperamento proposto dalla Commissione avvantaggierebbe molto i grossi istituti che hanno grande patrimonio proprio; pei piccoli istituti esso si ridurrebbe ad un beneficio illusorio.

Lo stabilire, come esso fa, che siano posti nella categoria *B* tutti i redditi delle Casse, quindi anche quelli che derivano non solo dai depositi, ma anche dai capitali propri, fa vedere a prima giunta come ne goda soprattutto chi possiede tali capitali, mentre d'altro lato, non ammettendo la detrazione di ciò che le Casse pagano ai depositanti, si dimostra come quelle che soprattutto si basano sulla circolazione di codesti depositi ne debbano soffrire.

Ma da che è nata la questione attuale? Di che si dolgono le Casse di risparmio?

Sotto il regime della legge del 1864 si ammise che le annualità passive pagate dalle Casse dovessero de-

trarsi dalle annualità passive. Vi fu un momento in cui si pretese da codeste amministrazioni non solo la nota delle annualità che esse pagavano ai depositanti, ma anche il nome e cognome, patria e domicilio di questi. Le perturbazioni che siffatta inquisizione avrebbe arrecate ne fecero però desistere il Ministero.

Venuto più tardi il decreto legislativo, emanato coi pieni poteri dal Governo nel 1866, si pretese che il sistema della anticipazione della imposta al fisco per conto dei depositari dovesse effettuarsi dalle Casse di risparmio, salvo a queste il diritto della rivalsa verso quelli.

Ed il regolamento 8 novembre 1868 fu quello che dichiarò apertamente tali obblighi, ed è contro questa pretesa che le Casse protestano per la impossibilità materiale nella quale esse si trovano di applicarla.

Verrà giorno, lo spero e lo invoco, nel quale noi dovremo trattare la questione, ed allora io credo sarà il caso di vedere se i depositi abbiano natura di un capitale permanente il quale produca un reddito di ricchezza mobile, o se i libretti, come io credo, non abbiano piuttosto il carattere di conti correnti per la mutabilità loro; sarà il caso di vedere se codesti depositi non abbiano, come io penso, una natura temporanea; sarà il caso di vedere se il risparmio, piuttosto che un capitale, non sia, come io credo, la molecola del medesimo; sicché fra il risparmio ed il capitale corra tutta la differenza che passa tra il *differenziale* e l'*integrale*; sarà il caso di vedere se, come io penso, i depositi non debbano addirittura andare esenti dalla ricchezza mobile. (*L'oratore è rivolto a sinistra*)

Voci. Parli alla Camera!

PRESIDENTE. Onorevole Farini, si rivolga alla Camera.

FARINI. Se la proposta della Commissione venisse in discussione, io, dicevo, dovrei combatterla perchè, secondo me, condurrebbe a quest'assurdo, che i piccoli stabilimenti ne sarebbero danneggiati, mentre i grossi ne sarebbero avvantaggiati, le alte rocche schiacciarebbero i piccoli tuguri.

Consideriamo invero una Cassa la quale sia senza capitali propri, e non metta in circolazione che quelli che ricava dai depositi, e che questi depositi ammon- tino a 100 mila lire annue.

La Cassa pagherà ai depositanti 4000 lire annue e ne riterrà 6000. Colla legislazione, quale oggi l'intende il fisco, la Cassa pagherà la ricchezza mobile sul reddito di 6000 lire, ma avrà facoltà di rivalersene, se la rivalsa fosse possibile, per 4000 lire verso i depositanti ricchi; in fondo non pagherebbe la ricchezza mobile che su 2000 lire. Col sistema che la Commissione vorrebbe inaugurare, la Cassa perderebbe la facoltà della rivalsa e vedrebbe tassati integralmente i sei ot- tavi dei suoi redditi, cioè 4500 lire!

A questa conclusione assolutamente assurda a cui si giungerebbe pella Cassa che, per ipotesi, non avesse capitali propri, ci accosteremmo di molto per tutte le

piccole Casse, se l'articolo della Commissione fosse ap- provato.

Io quindi, temendo che l'urgenza e la foga di scri- vere un pareggio aritmetico sui cartoni dei nostri bilanci, possa pregiudicare degli importanti interessi e dei diritti legittimi, mi associo alla proposta Tor- rigiani, non senza rivolgere una calda preghiera all'o- norevole ministro delle finanze...

SALARIS. Che non ascolta.

FARINI... non senza rivolgere una calda preghiera al- l'onorevole ministro per le finanze, persuaso che sarà accolta con orecchio benigno da lui, il quale non lascia sfuggire occasione nelle sue orazioni, dimentican- do quasi di essere ministro delle finanze, per en- trare tratto tratto nel campo puramente economico.

Il ministro delle finanze ha sovente davanti a noi svolto questo concetto che importa soprattutto stimo- lare il lavoro e il risparmio; a ciò conseguente, ci ha proposto giorni sono la legge, colla quale si istituì- scono le Casse di risparmio postali; egli è venuto un giorno perfino maledicendo il lotto...

Voci a sinistra. No! no!

FARINI. Sì, qualche volta lo ha maledetto; egli ci ha proposto la proibizione dei prestiti a premi.

La calda preghiera, l'esortazione adunque che io gli rivolgo si è che egli personalmente studi la natura in- trinseca, vera di queste piccole Casse di risparmio, delle quali io propugno l'interesse; esamini egli la natura speciale delle loro operazioni, ed io sono sicuro che egli metterà un freno a certe vessazioni, a certe assur- dità che non vorrei stigmatizzare con parole troppo severe, dei suoi agenti. È avvenuto ed avviene tutto- giorno nelle nostre provincie una differenza di cate- gorizzazione dei redditi delle Casse di risparmio, non solo a seconda dei diversi agenti delle tasse di circoli limitrofi, ma anche di uno stesso agente a seconda delle varie Casse situate nello stesso suo territorio. È avvenuto che una Cassa di risparmio, la quale ebbe nel 1867 un reddito netto effettivo, se non erro, di 2287 lire, fu dall'agente delle tasse tassata d'autorità per lire 11,900! È avvenuto anche qualche cosa di più!

Come io diceva poco sopra, l'obbligo alle Casse di anticipare la tassa pei depositanti, facendo loro facoltà di rivalersene per ritenuta, fu esplicitamente dichiarato esecutorio soltanto dal regolamento dell'8 novembre 1868. Solo ai primi del dicembre questo regolamento fu pubblicato nella città di cui parlo.

Ebbene, chi lo crederebbe! Si pretese d'applicare questo regolamento all'anno 1868, già quasi finito, quasi che si fosse prima potuto conoscere per divina- zione della amministrazione questo regolamento, qua- sicchè, ammessa anche in genere la possibilità della rivalsa pel futuro, la Cassa potesse applicarla al pas- sato, i depositanti del quale o più non esistevano o ne erano mutati i depositi!

Raccomando adunque vivamente questa questione

all'onorevole ministro, e rivolgo in pari tempo all'onorevole presidente della Commissione delle petizioni la preghiera di volerla esaminare d'urgenza e proporre una soluzione che non accresca il malumore già troppo grande, offendendo importantissimi interessi.

MINGHETTI. (*Della Commissione*) La Commissione si è occupata con molta cura, e l'onorevole Farini lo riconosce, delle petizioni che si riferivano a quest'argomento.

In verità, vi sono delle difficoltà intrinseche per trovare la soluzione di questo problema. Abbiamo non solo discusso la questione tra noi, ma abbiamo consultati uomini competentissimi ed interessati anche nella materia, ma finora non è stato possibile trovare una soluzione che potesse soddisfare completamente alle esigenze delle finanze e ad un tempo ai veri e reali bisogni delle Casse di risparmio; e ciò per la ragione che l'onorevole Farini ha accennato, della grande differenza che vi ha fra alcuni stabilimenti che raccolgono i piccoli risparmi ed alcuni grandi stabilimenti che raccolgono depositi e sono veri istituti di credito. Quindi da un lato le difficoltà per la soluzione di questa questione, e da un altro lato le preghiere insistenti dei rappresentanti delle Casse di risparmio hanno indotto la Commissione a proporre l'articolo 10 che è ora sottoposto alle vostre deliberazioni.

Con quest'articolo non si è data soddisfazione alle giuste lagnanze di alcune Casse di risparmio, ma sarebbe inesatto il dire che si faccia un danno e si favorisca più l'uno che l'altro. L'articolo attuale è un piccolo miglioramento, ma non è un miglioramento per tutti.

Come faceva osservare l'onorevole Torrigiani, ciò non appaga completamente, non raggiunge lo scopo che si vuole ottenere. E siccome la Commissione stessa è d'accordo che si possano fare nuovi studi in proposito, essa non ha alcuna difficoltà di rimandare all'epoca in cui si discuterà la petizione quest'argomento e di ritirarlo dalla Camera. L'averlo presentato sarà soltanto una dimostrazione.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione lo ritira?

MINGHETTI. Lo ritira.

MINISTRO PER LE FINANZE. Gli eccitamenti che mi sono stati fatti dagli onorevoli Torrigiani e Farini sono troppo gravi, e versano sopra una materia troppo delicata perchè io, malgrado la premura che abbiamo tutti di finire questa discussione, non debba pregare la Camera che mi permetta di esporre una sola considerazione.

È questo uno degli argomenti, come riconosceva anche l'onorevole Farini, che più mi stanno a cuore per raggiungere lo scopo che mi prefiggo su tale questione.

Io confesso che credevo di aver fatto un passo notevole dando il mio assenso alla proposta della Com-

missione, inquantochè codesta proposta doveva avere conseguenze abbastanza gravi.

Diffatti i redditi che a termini delle leggi attuali si percepiscono dai detentori dei libretti, anzi che essere tassati nella categoria *A*, come in virtù della legge attuale avviene, sarebbero tassati nella categoria *B*.

Mi pareva quindi di fare un passo grandissimo in pro delle Casse di risparmio che mi stanno grandemente a cuore.

Adesso sento che per ragioni speciali di costituzioni di quelle Casse, mentre quest'articolo gioverebbe moltissimo alle Casse grosse, nuocerebbe poi alle piccole...

MINGHETTI. Non nuocerebbe, ma non giungerebbe allo scopo.

MINISTRO PER LE FINANZE... cioè non raggiungerebbe lo scopo, non le trarrebbe dalla grave situazione in cui alcune si trovano di vedersi minacciate nella loro esistenza.

Io non conosco abbastanza la questione per discorrerne a fondo; ma differiamola, e per parte mia dichiaro che porterò nello studio della medesima, senza però dimenticare le finanze, intendiamoci bene, ci porterò tutta la migliore disposizione possibile, come credo di averne data prova accettando l'articolo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 10 *bis* è ritirato. Sull'articolo 11 non occorre fermarci non essendovi opposizioni. Così pure sull'articolo 12, poichè gli emendamenti preposti su questo dall'onorevole Nisco non hanno più ragione di essere.

NISCO. Li ritiro.

PRESIDENTE. « Art. 13. Sono mantenute in vigore tutte le disposizioni fin qui vigenti in materia d'imposta sui redditi di ricchezza mobile in quanto non siano contrarie alla presente. »

A quest'articolo l'onorevole Massa propone la seguente aggiunta:

« L'ammontare dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile sarà portato in deduzione dai redditi di ricchezza mobile nell'applicazione della tassa di manomorta, stabilita colla legge 21 aprile 1862, n° 587. »

La Commissione accetta quest'aggiunta?

CHIAVES, relatore. La Commissione l'accetta.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'accetto anch'io.

PRESIDENTE. « Art. 14. Con regolamento da approvarsi per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, il Governo del Re darà le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, coordinandola colle leggi anteriori che rimangono in vigore, e fissando i termini e le norme dei procedimenti per la determinazione dei redditi e per l'applicazione dell'imposta. »

« Nel suddetto regolamento saranno rifuse tutte le disposizioni che si riferiscono all'imposta di ricchezza mobile secondo le leggi in vigore. »

L'onorevole Michelini ha facoltà di parlare.

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Sull'ultimo alinea aggiunto dalla Commissione non c'è opposizione.

Qui deve trovar posto l'articolo transitorio che abbiamo votato ieri, e che diventerà l'articolo 15.

CHIAVES, relatore. Sì, va bene.

PRESIDENTE. Viene ora l'articolo 16, proposto dalla Commissione nei seguenti termini:

« È autorizzata una spesa di 500,000 lire da inserirsi in un capitolo 169 *bis* del bilancio passivo delle finanze 1870, col titolo di *Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati.* »

CHIAVES, relatore. Io non ho da dir altro se non che l'onorevole ministro ha fatto presente alla Commissione come gli occorresse una somma non inferiore alle lire 500,000 per le spese di accertamento dei redditi della ricchezza mobile e dei fabbricati.

La Commissione si è reso conto dello stato delle cose, e comprese soprattutto che allo stato delle riforme che s'introducono, bisognava provvedere da un lato alle finanze dando mano all'esecuzione di queste leggi, e poi non trascurare dall'altro lato l'interesse dei contribuenti, il quale esige che le cose procedano sempre con la maggiore regolarità ed anche colla maggiore sollecitudine possibile.

Quindi la Commissione non ha creduto di doversi rifiutare alla proposta dell'onorevole ministro, ed ora vi presenta questo articolo addizionale.

BONFADINI. A proposito dell'aggiunta della Commissione, mi pare la sede opportuna per indirizzare all'onorevole ministro delle finanze una domanda e per ottenere da lui una dichiarazione che spero egli vorrà farmi all'indirizzo di una classe di contribuenti per la quale sollecito quelle poche viscere che gli sono rimaste durante questa discussione (*Si ride*); intendo parlare della questione dei mulini natanti, che è già stata un'altra volta trattata, e per i quali esistono presso il Ministero delle finanze dei vivi reclami.

È inutile che io dica alla Camera che cosa sono i mulini natanti. Essa sa perfettamente che cosa sono quelle miserabili catapecchie fabbricate sopra barche che sono esposte a tutte le vicissitudini dei fiumi e dell'atmosfera e che formano un'industria meschina di una parte delle popolazioni che vivono lungo i grandi fiumi d'Italia.

Ora su queste meschine abitazioni la mano adunca del fisco si allunga tre volte: una sotto forma d'imposta dei fabbricati, un'altra di ricchezza mobile ed una terza in forma di macinazione.

In verità mi pare un po' troppo, e spero che il signor ministro di finanze provvederà perchè almeno una di queste mani sia soppressa.

Io credo che l'errore è stato nel voler applicare a queste costruzioni l'imposta sui fabbricati invece di applicarvi soltanto l'imposta sulla ricchezza mobile,

giacchè in questo caso il fabbricato si confonde coll'industria stessa.

Per dare un'idea alla Camera della gravità enorme di quest'imposta che pesa su questi contribuenti, dirò solamente che nell'anno 1869 il massimo della tassa sopra una materia imponibile di 413 lire e 34 centesimi fu portato a 168 lire, quasi la metà.

Onde io prego il ministro delle finanze a voler fare studiare questa questione, e verificare se il difetto stia nella cattiva applicazione dell'articolo 409 del Codice civile, che la tassa dei fabbricati l'ha piuttosto derogato che interpretato; e senza proporre un ordine del giorno per non turbare a quest'ora la serenità della Camera, io spero ottenere dal ministro delle finanze una dichiarazione che egli si impegna assolutamente a modificare questo stato di cose.

PRESIDENTE. L'onorevole Rattazzi ha la parola.

RATTAZZI. Io non mi occuperò dei mulini natanti.

MINISTRO PER LE FINANZE. Allora, se permette, esauriamo l'argomento.

LAZZARO. Che c'entrano i mulini natanti in quest'articolo?

MINISTRO PER LE FINANZE. La dichiarazione che io posso fare all'onorevole Bonfadini è quella di prendere la questione ad attento esame, imperocchè io devo confessare... (*Rumori*) Scusino, non posso promettere di più di quello che posso attendere.

Devo confessare che tale questione è sul mio tavolo; vedo che è una questione che in alcuni luoghi è abbastanza complicata, imperocchè appare che, oltre a quelle tre mani del fisco di cui ha parlato l'onorevole Bonfadini, ve ne ha un'altra di diritto di *palatico*...

CAVALLETTO. Nella provincia mantovana.

MINISTRO PER LE FINANZE... in alcuni luoghi.

Veggio che è una questione importante, ma finora non ho avuto tempo di prendere su di essa alcuna risoluzione.

Più tardi, se rimango sopra questo banco, sarà mia cura di prendere ad esame la questione di questi mulini natanti, per cui effettivamente mi consta da più parti che in alcuni luoghi si giunse a risultati poco meno che assurdi.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola sull'articolo della Commissione all'onorevole Rattazzi, debbo avvertire che ho posto in dimenticanza una proposta dell'onorevole Baandini, per la quale già si era dichiarato che si faceva riserva d'inserirla nel primo articolo addizionale, nel caso che la Camera l'avesse approvata. Debbo pur dire che la dimenticanza proviene da che non è stata ristampata nella raccolta degli emendamenti, *VII quarto*, e quindi non l'aveva sott'occhio.

Essa è del tenore seguente:

« Le distillerie che d'ora in poi adotteranno apparecchi a distillazione continua per spostamento, i quali possano produrre per ogni macchina distillatrice non meno di un ettolitro d'alcool a 78° di Gay-Lussac per

giorno, saranno esenti per 5 anni (dico cinque) dalla tassa di ricchezza mobile sopra gli utili che realizzassero o fossero presunti. »

Prego la Commissione a dichiarare se accetta o no quest'articolo addizionale dell'onorevole Bandini.

RATTAZZI. Ma, perdoni...

PRESIDENTE. Onorevole Rattazzi, la discussione rimane libera per l'altro articolo.

RATTAZZI. Questo mi pare estraneo.

PRESIDENTE. Sarebbe un articolo a parte. Le riservo la parola sull'articolo della Commissione.

MAUROGONATO. (*Della Commissione*) La Commissione non accetta la proposta dell'onorevole Bandini, e ne indicherò brevissimamente il motivo.

Ho già avuto l'onore di dire altra volta che mi parrebbe giusto, per analogia, di accordare per due anni un'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile alle nuove fabbriche industriali che si erigessero, come si accordano ai nuovi fabbricati. Ma questa mia opinione non mi potrebbe indurre ad accettare la proposta dell'onorevole Bandini, per due ragioni: la prima perchè esso domanda cinque anni di esenzione, il che sarebbe troppo; la seconda perchè si costituirebbe un privilegio per una sola industria, mentre, se si ha da accordare, bisogna accordarlo a tutte egualmente.

PRESIDENTE. L'onorevole Bandini insiste nella sua proposta?

Voci. La ritiri, la ritiri.

(*L'onorevole Bandini pronuncia qualche parola a bassa voce.*)

PRESIDENTE. Ritengo che la ritira.

Ora la parola spetta all'onorevole Rattazzi sull'articolo della Commissione.

RATTAZZI. Io non posso a meno di esprimere la mia meraviglia nel vedere che, al chiudersi della discussione su questo progetto di legge, si venga a proporre lo stanziamento di una somma di lire 500,000 per le maggiori spese che forse potranno essere necessarie per l'esecuzione della stessa legge. E questa meraviglia è ancora più grande, quando vedo che la proposta non viene fatta direttamente dal Ministero alla Camera, ma dalla Commissione.

Non credo che la Commissione possa essere già cambiata in Ministero; ma osservo che realmente le proposte di spese debbono presentarsi alla Camera dal Ministero.

CHIAVES, relatore. Avrà sentito quello che ho detto.

RATTAZZI. Le domande di spese si fanno dal Ministero.

Quindi mi pare che sarebbe stato molto più costituzionale e conveniente che il Ministero se ne fosse fatto l'iniziatore, e questa proposta fosse poi mandata alla Commissione che la prendesse in esame.

Del resto io avrei fino ad un certo punto compreso che questa proposta si facesse dal Ministero nel seno della Commissione, al chiudersi della discussione

della presente legge, quando le mutazioni che si fossero introdotte da essa Commissione sopra il progetto del Ministero avessero dovuto cagionare spese che il Ministero, non avesse potuto prevedere quando presentava il progetto di legge. Ma, o signori, io non vedo che le modificazioni che si sono fatte intorno a questo progetto, e che hanno potuto ottenere l'approvazione della Camera, sieno tali che debbano cagionare maggiori spese.

Quindi o la necessità di queste spese esisteva nell'atto stesso in cui si formulava e si presentava il progetto, ed il Ministero doveva immediatamente, nel compilare questo progetto, aggiungere anche la domanda di spese maggiori; o non esisteva, ed allora non può sussistere nemmeno oggidì.

Io ho fatta quest'avvertenza per chiamare l'attenzione della Camera sopra questo argomento; argomento che darà luogo ad una spesa, la quale sarà uno di quei vantaggi che avremo quando questa legge sarà approvata.

Io farò un'altra osservazione, che si riferisce al modo stesso con cui è formolata questa domanda.

Quando si tratta di chiedere al Parlamento spese per esecuzione di leggi, ossia per ordinamento di uffici che sono relativi all'esecuzione di queste leggi, ho sempre veduto che il potere esecutivo si presenta alla Camera con un piano degli uffici e colla designazione ed indicazione dei servizi pei quali si deve distribuire questa somma.

Volete voi lasciare per l'adempimento di certi uffici una libertà così sfrenata al potere esecutivo di distribuire come egli crede una somma complessiva di 400 o 500 mila lire?

Ma allora, signori, a che serve che noi stiamo qui a discutere i bilanci, vedere quali siano le categorie alle quali una somma deve essere assegnata o negata, quale sia lo stipendio che debba attribuirsi ad un capo d'ufficio od ad un segretario di un'amministrazione centrale, se nell'atto stesso che voi deliberate ciò in modo che il ministro non possa fare mutamenti, ponete poi d'altra parte mano ad assegnare una somma di 400 o 500 mila lire, che il ministro poi distribuirà, come meglio crede, fra i suoi impiegati, o nominando impiegati nuovi, oppure dando maggiori incarichi, epperò maggiori stipendi agli impiegati che si trovano in servizio?

Io non credo che questo sia conforme alle regole parlamentari, nè allo spirito delle nostre istituzioni. Epperò senza negare al Ministero l'assegnamento, io lo pregherei innanzi tutto di presentarci un piano da cui risulti quale sia l'ordinamento che intende dare a questi uffici, e quale la somma che deve realmente assegnarsi, affinchè questi uffici siano convenientemente corrisposti.

Quando vi siano queste spiegazioni, le quali credo siano indispensabili perchè si possa convenientemente dare un voto al Ministero per un assegnamento, io lo

voterò; nel caso contrario lascio che lo voti la maggioranza.

MINISTRO PER LE FINANZE. Esporrò la genesi di questo articolo, che è semplicissima.

Nella discussione, e specialmente nella discussione generale, è stato da parecchi oratori competentissimi, e devo dirlo, signori, dall'uno e dall'altro lato della Camera, è stato osservato che una delle cause principali per cui la tassa di ricchezza mobile non dava i frutti che dovrebbe dare, era l'insufficienza dei mezzi dell'amministrazione per l'accertamento dei redditi.

È stato, per esempio, osservato (non so da chi) che a Napoli vi era un solo agente, il quale non aveva che tre aiuti a sua disposizione; in guisa che egli si trovava nell'assoluta impossibilità di fare altro che ricevere le dichiarazioni, ed al più al più farne fare l'estratto da qualche amanuense, onde porre in ordine alfabetico i contribuenti; ma non poteva esaminare, per esempio, se per quello che riguarda i capitali vi era corresponsione nei registri ipotecari, e via discorrendo. Tutto questo lavoro non si poteva assolutamente fare.

E quello che avviene in Napoli, che è la massima delle agenzie del regno, avviene anche in molti altri luoghi.

Poi si aggiunge, o signori, che adesso in questi ultimi mesi del 1870 si deve fare la dichiarazione dei redditi della ricchezza mobile pel 1871, come anche dei fabbricati.

Finalmente la Commissione, la quale domandava anche dell'andamento dell'imposta per i ruoli del secondo semestre 1869 e 1870, è tornata a farmi incitamenti su questa parte, come mi erano stati fatti, e a più riprese, dalla Camera, quindi è che, prendendo ad esame la questione, abbiamo dovuto riconoscere la necessità di dare facoltà al Governo di poter procedere col mezzo di aiuti, di agenti straordinari, a questo duplice accertamento che incombe all'amministrazione negli ultimi mesi dell'anno.

Quindi è che, tenuto conto dello stato delle agenzie che vi sono oggi, delle spese che occorrerebbero per entrare in queste indagini, senza cui è grandemente a temere che i redditi della ricchezza mobile (per quello che riguarda l'applicazione della tassa) non vadano pur troppo a diminuire con deplorabile rapidità invece di crescere, come naturalmente dovrebbero, il Ministero ha presentato questa domanda (fors'anco con difetto di forma, come le proposte che si presentano in forma di progetti di legge) alla Commissione, la quale la trovò conforme a tutti gli eccitamenti fatti al Ministero, e la tradusse alla Camera.

Ecco la genesi semplicissima di questo articolo.

Ed io mi lusingo, anzi non dubito che lo stesso onorevole Rattazzi, che molto a fondo conosce le condizioni di questa imposta, sono sicuro che, se io lo prego a dirmi se crede che la finanza abbia bisogno di mag-

giori mezzi di quelli di cui oggi dispone, io sono sicuro che egli stesso, che conosce perfettamente tutto l'andamento della pubblica amministrazione, non può rispondermi che affermativamente.

In vero io comprendo che forse sono venuto un po' tardi con questa proposta e che avrei dovuto presentarla prima d'ora; ma, o signori, confesso che, se io già aveva il dubbio che fosse effettivamente necessario, come da più parti della Camera mi si affermava, di afforzare i mezzi di cui dispone l'amministrazione erariale, i risultati del 1869 e 1870 mi hanno poi dimostrato l'assoluta necessità di fare una domanda di maggior forza, come ho fatto con questa proposizione.

Io prego quindi la Camera, la prego nell'interesse del buon esito dell'imposta, di volere adottare quest'articolo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Rattazzi per un fatto personale.

RATTAZZI. Il fatto personale consiste in che l'onorevole Sella mi ha invitato a dire se io personalmente non riconosca che possano essere necessarie queste maggiori spese.

Io potrei ritorcergli l'argomento; gli potrei domandare se, dal momento che ha presentato la legge senza chiedere l'autorizzazione di una spesa maggiore, non avesse la convinzione che questa spesa non fosse necessaria; ma non mi valgo di questo argomento.

Io credo realmente che qualche spesa maggiore possa essere necessaria, quantunque forse questa spesa non sia quale la suppone l'onorevole ministro e come ha potuto supporre la Commissione.

Prima di tutto: sapete voi, o signori, che cosa vi si domanda? Non vi si domanda già 500 mila lire, ma vi si domanda un milione; per quest'anno vi si domandano 500,000 lire da iscriversi sul bilancio delle finanze del 1870. (*Movimenti*)

Ora, non è che per sei mesi che si domandano lire 500,000, ciò vuol dire che per tutto l'anno fa un milione.

Nè può essere altrimenti. Nè mi si dica che si sono fatte delle leggi, e che si tratta di spese maggiori che possono essere una conseguenza della loro applicazione, poichè la legge non esiste ancora, e siamo al mese di luglio. Per conseguenza non si tratta che di sei mesi a cui le lire 500,000 debbono assegnarsi.

Ma vi ha di più, onorevole signor ministro, vi ha questa circostanza che molte delle spese che si dovranno fare non hanno bisogno di essere messe in bilancio, tanto meno per il 1870, poichè ritiene la Camera che alcune delle deliberazioni, che si sono prese e sopra la legge dei fabbricati ed intorno a questo progetto di legge, assegnano compensi che si danno agli agenti nel caso che facciano delle scoperte, che trovino delle contravvenzioni, e per ora non è certo a queste spese che l'onorevole ministro e la Commissione intendono di provvedere con questa somma; sono in-

vece assegni questi che si vogliono consumare nominando impiegati, incaricando o l'uno o l'altro di fare scoperte nell'interesse della finanza.

Dunque vede che, per una gran parte, con questi maggiori assegni che si sono dati sopra le contravvenzioni, ha già un largo mezzo l'onorevole ministro di provvedere all'esecuzione de' suoi provvedimenti, senza bisogno di altre somme. Ma poi io non ho negato veramente che qualche spesa forse maggiore potrà farsi, non ho detto che si dovesse respingere la domanda di una maggiore spesa; ho detto soltanto che noi non la potevamo consentire senza che vi fosse almeno uno specchio dei servizi che si dovranno fare; che non è conforme alla natura delle nostre istituzioni; che non è consentaneo al sistema parlamentare che un ministro venga a proporre una somma complessiva pel pagamento de' suoi dipendenti.

Laonde rinnovo la mia domanda e dico che, qualunque sia e possa essere la mia convinzione, non potrò giammai, come deputato, acconsentire a votare una somma se, prima di tutto, la mia coscienza non è illuminata da un piano dimostrativo che si presenti dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

MUSSI. Io dirò pochissime parole.

Io mi domando per che via ci mettiamo.

Giorni fa il ministro delle finanze è venuto a domandare la proroga delle facoltà straordinarie che ebbe per l'applicazione della legge del macinato, e questa proroga noi l'abbiamo concessa.

Oggi il signor ministro viene a domandarci il denaro, e il denaro è sangue, per applicare la tassa di ricchezza mobile con quella maggiore diligenza che sarà del caso. Noi abbiamo impegnata una lunga discussione sull'articolo 4 intorno alle Commissioni comunali e consorziali e anche li nacquero dei forti sospetti intorno a questa prevalenza che si voleva dare all'elemento governativo. Mi permetto poi di osservare che oggi, per un miracolo parlamentare, questa legge è a un tempo una legge di ricchezza mobile ed una legge di imposta reale; è una spiegazione che è venuta dopo la votazione di ieri.

Dunque, io dico, nel macinato, nel modo di amministrare la ricchezza mobile ed anche in parte nella questione tributaria reale mobiliare, per una trasformazione genetica, che non comprendo, noi ci troviamo perfettamente all'arbitrio del signor ministro. Mi pare in questo caso che sarebbe più semplice fare la proposta di dare pieni poteri finanziari al signor ministro per tutta l'annata. Così verremo forse alle conseguenze che vediamo prodursi per riguardo al macinato, pel quale, se si facessero bene i conti, si vedrebbe che le spese ragguagliano le entrate.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non posso accettare l'esi-

bizione dei pieni poteri che mi fa l'onorevole Mussi. È d'uopo vedere se sono sì o no sufficienti i mezzi di cui dispone l'amministrazione.

Si tratta d'un accertamento pei fabbricati, che coincide coll'accertamento per la ricchezza mobile, e non vedo come si possa duplicare la proposta di spese che faccio. L'amministrazione non ha altri mezzi che quelli che ho accennati.

L'onorevole Rattazzi ha fatto a questo riguardo, me lo perdoni, una confusione. Nè di ciò è a far meraviglia, se si bada alla molteplicità delle cose che ci si affastellano innanzi.

Egli ha confuso questa legge con quella che concerne il registro e bollo. È in quella legge che si concede all'agente del registro od al segretario di cancelleria una parte della multa in cui cade chi froda la legge; ma nell'attuale proposta nulla di simile è stabilito, quindi nulla di simile avrà luogo, a meno che l'onorevole Rattazzi creda che io debba procedere anche per questa via nella percezione della tassa di ricchezza mobile.

La cosa è degna di studio e mi farò certamente a studiarla, ma prego ciascuno d'informarsi presso le agenzie delle tasse se sieno sufficienti i mezzi che sono attualmente a nostra disposizione per quest'oggetto, in un'epoca specialmente in cui coincide l'accertamento di due grandi imposte.

Se i miei onorevoli colleghi credono che i mezzi attuali bastano, votino contro quest'articolo; ma se, come non ne dubito nè punto nè poco, hanno con me il profondo convincimento che questi mezzi non bastano, e che si perdono molti milioni per l'impossibilità in cui si è di fare un poco meglio gli accertamenti, li prego di votare la nostra proposta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Leggo l'articolo addizionale:

« È autorizzata una spesa di 500,000 lire da inserirsi in un capitolo 169 *bis* del bilancio passivo delle finanze 1870, col titolo di *Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati.* »

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

Ora pongo ai voti l'articolo 2 della legge:

« È approvata la legge sull'imposta sui redditi di ricchezza mobile, che costituisce l'allegato N. »

Chi approva quest'articolo si alzi.

(La Camera approva.)

FINZI. Prego l'onorevole presidente a notare che ho deposto sul banco della Presidenza già da alcuni giorni una domanda relativa all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani a mezzodì prego gli onorevoli deputati ad essere presenti, poichè c'è una proposta degli onorevoli Nicotera, La Porta, Avitabile, Pianciani, Cosentini, Damiani, Mazzarella, Morelli Salvatore, Lovito e Di Blasio, che chiedono che, a mente dell'articolo 25 del regolamento, ogni giorno al prin-

cipio della tornata si constatò il numero legale dei deputati, mercè la chiama, e che questa venga pubblicata periodicamente nella *Gazzetta Ufficiale* per far risultare i nomi degli assenti. (*Rumori — Sì! sì!*)

L'onorevole Finzi ha fatto un richiamo alla Presidenza circa una proposta che è stata presentata da lui da più giorni.

Questa proposta è sottoscritta dagli onorevoli Finzi, Bertolè-Viale, Morpurgo, Adami, Pasini, Fornaciari, ed altri. Essa è in questi termini:

« I sottoscritti domandano che sia posto all'ordine del giorno, immediatamente dopo la discussione dei provvedimenti finanziari ora pendente, la legge sulla r scossione delle imposte dirette. »

Io anzitutto debbo dichiarare che non ho creduto che ci fosse urgenza di mettere in discussione questa proposta, perchè non ha altro di mira se non che di stabilire l'ordine del giorno dopo la discussione dei provvedimenti finanziari, che certamente non è ancora terminata.

Ora è anche da osservare che la Camera ha già determinato che dopo questa discussione siano trattate diverse materie, e, tra le altre, un'interpellanza relativa al passaggio del Gottardo. Quindi niente ostava che questa proposta dell'onorevole Finzi fosse fatta conoscere alla Camera, e dessa fosse stata invitata a deliberare su questa proposta dopo ultimata la discussione che attualmente ci occupa.

ASPRONI. E la legge sulle ferrovie? Questa prima.

MINISTRO PER LE FINANZE. Comincio col dichiarare che sono anch'io d'accordo cogli onorevoli proponenti in questo senso che, se vi ha legge la cui necessità sia, oserei dire, imprescindibile, sia questa appunto di cui si parla.

Ma adesso al punto in cui siamo giunti, io proporrei che si venisse alla discussione di quella legge, dopo votato l'allegato che si riferisce alle fabbricerie. Poichè noi abbiamo ancora davanti a noi l'allegato che stabilisce i compensi ai comuni e poi l'allegato delle fabbricerie.

Votati questi, rimangono due altri provvedimenti i quali si riferiscono al servizio del Tesoro, e qui evidentemente sorgerà la questione di dividere la legge

attuale che stiamo discutendo, ed allora mi pare che sarà appunto opportuno il prendere in considerazione, sia la proposta dell'onorevole Finzi, come ancora quella di coloro che parlano di strade ferrate.

Io proporrei quindi che ogni proposta intorno all'ordine del giorno si rinviasse dopo quell'allegato.

PRESIDENTE. L'onorevole Rattazzi ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. L'onorevole ministro intende egli di sospendere, dopo che saranno votati questi progetti di legge, il decidere quale sarà l'ordine del giorno? Allora non ho più nulla a dire; ma se per caso egli intendesse di pregiudicare...

MINISTRO PER LE FINANZE. Non pregiudico nulla.

RATTAZZI... L'ordine delle nostre discussioni, io mi vi opporrei.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Zio ha domandato la parola.

DEL ZIO. Desidererei, se non vi fosse opposizione, che il progetto di legge relativo ai *docks* o magazzini generali, fosse discusso d'urgenza dal Comitato.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono opposizioni, s'intende dichiarato d'urgenza il progetto di legge a cui ella accenna, e non occorre altra istanza.

COMIN. Io vorrei pregare gli onorevoli miei colleghi che hanno testè presentata la mozione per l'appello nominale a volerla ritirare, considerando che quelli che possono, vengono, e che quelli che non sono qui, sono occupati altrove in interessi gravi ed urgenti. Io li prego a ritirarla.

PRESIDENTE. Hanno tempo di ritirarla domani.

La seduta è levata alle ore 6 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Proroga della facoltà concessa al Governo di decretare l'aggregazione di comuni e loro frazioni;
- 2° Trattato di commercio e navigazione colla Spagna;
- 3° Seguìto della discussione del progetto di legge concernente i provvedimenti finanziari.